

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

## INDICE PER LEGGI

INDUSTRIA

Legge 30 luglio 1959	n. 623
Legge 4 novembre 1963	n.1457
D.P.R. 9 novembre 1976	n. 902
Legge 12 agosto 1977	n. 675
Legge 17 febbraio 1982	n. 46
Legge 19 dicembre 1983	n. 696
Legge 19 novembre 1984	n. 798
Legge 13 maggio 1985	n. 198
Legge 24 dicembre 1985	n. 808
Legge 4 agosto 1987	n. 327

POLITICA MINERARIA

Legge 6 ottobre 1982	n. 752
----------------------	--------

SETTORE COMMERCIALE

Legge 10 ottobre 1975	n. 517
Legge 27 marzo 1987	n. 121

POLITICA ENERGETICA

Legge 16 maggio 1980	n. 178		
Legge 10 febbraio 1981	n. 22	e Legge 29 febbraio 1988	n.47
Legge 29 maggio 1982	n. 308		

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190 miliardi circa per il periodo 1960 - 1993 (capitolo di bilancio n. 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

Nel corso dell'esercizio 1988 sono state determinate disponibilità residue sulle autorizzazioni di spesa per l'importo complessivo di L. 167 miliardi che, secondo quanto previsto dallo stesso D.P.R. n. 902, sono state trasferite al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno.

In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 1990, questo Ministero ha proposto la riduzione dello stanziamento previsto per il 1990 da L. 60 miliardi a L. 30 miliardi e lo slittamento dei rimanenti 30 miliardi agli anni successivi.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge n. 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi in conto interessi, diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo 7041.

I finanziamenti autorizzati sono ormai in fase di ammortamento ed i relativi contributi vengono corrisposti agli Istituti di credito alle scadenze previste.

I contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione sono concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Contributi in conto interessi (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il Consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento, unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente Comitato Interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con l'Istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'Istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la

propria proposta allo scrivente, che la approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. S la scorta di detto provvedimento l'Istituto di credito può stipulare il contratto da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi, relativi ai predetti finanziamenti, sono corrisposti da questo Ministero agli Istituti di credito che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa ammontano a L. 177.375 milioni per il periodo 1964 - 1996.

#### Contributi in conto capitale. (capitolo 7045)

I contributi in conto capitale, alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione, sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo di spesa 7045.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 25.120 milioni per il periodo 1964 - 1988.

Le domande di insediamento, debitamente documentate, vanno presentate ai Consorzi di Belluno e Pordenone, i quali esprimono in merito il proprio parere; tutta la documentazione viene, quindi, trasmessa a questo Ministero per il parere del competente Comitato Interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate, si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 90, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che, mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

La legge 10.5.1983, n. 190, così come integrata dalla legge 22.12.1986, n. 910, concernente interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ha previsto ulteriori stanziamenti che hanno favorito l'insediamento di circa 30 aziende, per le quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi in questione.

La legge ha incontrato il favore degli operatori economici ed ha senz'altro contribuito ad un processo di industrializzazione della zona, che si è avviato e che potrebbe trovare un ulteriore incremento. Sono stati installati nuovi impianti, dei quali alcuni sono di notevoli dimensioni, e sono ancora disponibili nei predetti due Consorzi altre aree agevolate, aree peraltro valorizzate dalle infrastrutture a suo tempo realizzate anche con il contributo dello Stato. Per far fronte a nuove istanze, che sono attualmente in fase di formalizzazione per il successivo inoltre a questo Ministero, si ritiene opportuno un rifinanziamento della legge, soprattutto con riferimento alle somme da destinare al capitolo 7545, le cui disponibilità sono state del tutto esaurite con gli impegni nel corso del corrente esercizio finanziario.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimento per l'ammodernamento degli impianti ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il Ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

Le autorizzazioni di spesa destinate agli interventi previsti dal D.P.R. n. 902 trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio del Ministero dell'Industria. A tale capitolo sono destinate, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 902/1976, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30.7.1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

I benefici previsti per il centro Nord dal D.P.R. n. 902/1976 sono stati estesi:

- a) dall'art. 5 della legge 24.12.1979, n. 650, alle iniziative destinate "esclusivamente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti industriali posti in essere da ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U. 6.3.1978, n. 218;
- b) dall'art. 23 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, alle iniziative in favore delle imprese che realizzino impianti di smaltimento dei rifiuti;

c) dall'art. 8 della legge 31.5.1984, n. 193, alle imprese ubicate nelle aree colpite da crisi siderurgica individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 10.5.1985.

Il D.P.R. n. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle 9.267 domande pervenute al Ministero.

Al 31.12.1988, il Comitato ha approvato n. 7.603 domande per impegni globali previsti di oltre 1.600 miliardi.

Alla stessa data del 31.12.1988, a seguito di presentazione dei contratti da parte delle aziende beneficiarie dei contributi, sono stati disposti oltre 6.500 decreti di impegno definitivo e quindi sono stati erogati lire 644 miliardi per contributi afferenti il periodo di utilizzo, di preammortamento ovvero le semestralità già maturate.

Il termine ultimo per la presentazione al Ministero delle domande di concessione del contributo, stabilito per esaurimento dei fondi in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della legge n. 710/1985, è scaduto il 6.5.1987.

Al 31.12.1988, le domande presentate nei termini ed in attesa di approvazione ammontavano a n. 125.

Si rammenta che i limiti dimensionali del capitale investito, dell'investimento globale e congruentemente dei finanziamenti agevolabili così come modificati dall'art. 3 del D.L. 31.7.1981, n. 414, convertito in legge 2.10.1981, n. 544, sono stati ulteriormente maggiorati del 50% dalla legge 28.11.1985, n. 710, che ha pure ampliato la sfera dei soggetti beneficiari agli artigiani per investimenti non inferiori a lire 500 milioni.

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione hanno richiesto tempi abbastanza brevi dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale, si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 1990, questo Ministero ha proposto la riduzione dello stanziamento previsto per il 1990 da L. 150 miliardi a L. 50 miliardi e lo slittamento dei rimanenti 100 miliardi negli anni successivi. E' stata altresì chiesta la riassegnazione della somma di L. 19,775 miliardi portata in diminuzione allo stanziamento 1989 in applicazione dell'art. 6 del D.L. 30.12.1988, n. 545.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N° 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'articolo 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.1981, n° 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge n. 675/1977 con la legge finanziaria 26.4.1983, n° 130.

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività della legge è limitata alla sola erogazione delle agevolazioni concesse.

Ammontare delle disponibilità:

1 - l'art. 29 della legge 12.8.1977, n. 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

- lettera a) = 2.180 miliardi

- lettera b) = 2.385 Miliardi.

2 - L'art. 18 della legge finanziaria 26.4.1983, n° 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 29 della legge n. 675/1977, le seguenti spese così ripartite:

- lettera a) = 1.800 miliardi

- lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni

successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

Dal combinato disposto dalle predette norme risultano pertanto utilizzabili, per ristrutturazione e riconversione, le seguenti somme:

- lettera a) = 2.485 miliardi

- lettera b) = 4.190 miliardi

per un totale quindi di L. 6.675 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 179 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a L. 9.289 miliardi, di cui 4.873 miliardi al Nord e 4.415 miliardi al Sud.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico ed automobilistico (compresa la componentistica).

Gli oneri previsti per le pratiche approvate ammontano a L. 4.550 miliardi, di cui 2.255 per gli interventi di cui alla lettera a) e 2.295 per gli interventi previsti dalla lettera b). Per questi ultimi si tratta ancora di una valutazione, tenendo conto che non è ancora possibile per tutte le iniziative determinare con precisione gli oneri per gli anni futuri.

L'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha previsto che le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" esistenti alla data del 31.7.1988 e non utilizzate, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere assegnate al "Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica".

In applicazione del citato articolo è stato disposto, nel gennaio 1989, un versamento di L. 1.200 miliardi.

Nel corso del 1988 sono stati erogati contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 675 per un importo complessivo di L. 321.113.596.295.=, di cui per mutui diretti

---

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

125.275.240.560.=, per contributi in conto capitale  
40.747.924.680.= e per contributi interessi di  
155.090.431.055.=.

In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 1990, questo Ministero ha proposto la riduzione dello stanziamento previsto per il 1990 da L. 400 miliardi a L. 260 miliardi e lo slittamento dei rimanenti 140 miliardi negli anni successivi. E' stata altresì chiesta la riassegnazione della somma di L. 20 miliardi portata in diminuzione allo stanziamento 1989 in applicazione dell'art. 6 del D.L. 30.12.1988, n. 545.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica.

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n° 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il CIPI, con deliberazione in data 30.3.1982 (G.U. n° 119 DEL 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi ed ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, da gestire in contabilità fuori bilancio.

Al 31.12.1988 erano stati conferiti complessivamente al Fondo Innovazione Tecnologica 5.266,5 miliardi: di tale somma 10 miliardi sono stati destinati dall'art. 19 della legge 11.3.1988, n. 67, all'acquisto anche mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici da parte di farmacie. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, alla predetta data erano state pertanto conferite somme complessive per 5.256,5 miliardi.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Negli anni 1989 - 1991 devono essere ulteriormente conferite le seguenti somme:

- a) 1.200 miliardi provenienti dal "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale", ai sensi del comma 34 dell'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67;
- b) 500 miliardi, di cui 200 miliardi nel 1989 e 150 miliardi nel 1990 e 1991, quale ultima tranche del rifinanziamento disposto dalla legge n. 910/1986.

In considerazione del fatto che, con legge n. 185/1989, 330 miliardi del Fondo sono stati destinati al rifinanziamento della legge n. 399/1987 e 4 miliardi al potenziamento dell'Ufficio Centrale Brevetti, gli ulteriori apporti al Fondo, nel triennio considerato, si riducono, al netto delle predette somme, a 1.366 miliardi.

Al Fondo affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al Fondo stesso.

A tutto il 31.12.1988 sono riaffluiti al Fondo L. 19,204 miliardi.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46/1982;
- il CIPI delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;

- l'erogazione del finanziamento avviene a seguito di contratto, da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

I "tempi tecnici", occorrenti per la realizzazione nelle fasi relative alla procedura suindicata a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell'operatore economico, sono mediamente i seguenti:

- 5 mesi per l'ammissione al programma;
- 4 mesi per la delibera CIPI;
- 2 mesi per l'erogazione del contributo.

Sino al 31.12.1988, sono state presentate 1.993 richieste di ammissione ai benefici del Fondo. Di queste, 199 non hanno avuto ulteriore corso, parte perchè respinte in fase istruttoria, parte perchè ritirate direttamente dalle imprese.

Il Comitato tecnico istituito dall'art. 16 della legge n. 46/1982, ne ha esaminate 1.464, esprimendo parere positivo per 1.411 programmi e giudizio negativo in 53 casi.

Le rimanenti 330 domande pervenute, comportanti a carico del Fondo un onere presumibile di almeno 660 milioni, erano, al 31.12.1988, in corso di istruttoria.

Il CIPI, definendo successivamente alla delibera del Ministro dell'Industria l'entità, le condizioni e le modalità di intervento, ha deliberato alla medesima data su 1.341 programmi, approvandone 1.340, respingendone 1 ed impegnando 4.300 miliardi.

Erano, pertanto, in attesa di delibera del CIPI, alla data considerata, 70 programmi già deliberati dal MICA, per un impegno presunto di 163 miliardi.

A seguito delle deliberazioni del Ministro dell'Industria e del CIPI, hanno stipulato il contratto, entro il 31.12.1988, 1.129 società. Sono fallite successivamente alla stipula 45 società, 18 delle quali senza avere percepito alcuna erogazione, 27 a seguito di erogazione. Per queste ultime sono state regolarmente attivate le procedure di insinuazione nei fallimenti.

In 28 casi, infine, le società hanno ritirato la richiesta di agevolazione, successivamente alle delibere MICA e CIPI e anteriormente alla stipula del contratto.

Il consuntivo globale del Fondo registra erogazioni, relative a 1.000 programmi, effettuate a fronte di costi sostenuti per stati di avanzamento, per un importo complessivo di 2.447 miliardi, di cui 2.078 quale quota finanziamento agevolato e 369 miliardi circa quale contributo attualizzato.

I dati più significativi sulla gestione del Fondo, riferiti all'anno 1988, possono essere riassunti come segue:

- sono pervenute 365 richieste di concessione, relative ai programmi di innovazione per costi complessivi di 2.052 miliardi circa;
- il Comitato tecnico ha esaminato 228 progetti, parte dei quali prevenuti nell'anno 1987, ha espresso parere favorevole per 215 di essi e negativo in 13 casi;
- dei 215 programmi approvati, 65 sono relativi a grandi imprese e 150 ad imprese di dimensioni piccole e medie;
- i principali settori di intervento sono stati, nell'ordine, l'elettronica, l'auto, la chimica e l'agroindustria.;
- il CIPI ha deliberato, nell'anno 1988, su 145 programmi, approvandoli ed impegnando complessivamente 262,1 miliardi; di questi, 125 miliardi in favore di grandi imprese del Nord, 20 miliardi in favore di imprese di grandi dimensioni del Mezzogiorno, 105,3 per piccole e medie imprese del Centro Nord, 11 miliardi infine per imprese meridionali di piccole dimensioni;
- Le erogazioni effettuate sono state pari a 442,5 miliardi, di cui 390,4 quale quota finanziamento e 52,1 in conto contributo attualizzato;
- i progetti conclusi nel corso dell'anno, per i quali sono state attivate le procedure di accertamento ministeriale previste dal D.M. 27.3.1984, sono stati 195.

Il dato più significativo della gestione del Fondo, nel 1988, è certamente costituito dal crescente interesse mostrato dalle piccole e medie imprese nei confronti delle agevolazioni del Fondo stesso; dei 215 programmi approvati dal competente Comitato tecnico, a fronte dei 228 progetti esaminati e al

netto delle 13 domande respinte, ben 150 programmi sono di piccole e medie imprese contro i 65 delle grandi imprese. Tale dato dimostra inequivocabilmente la piena maturità raggiunta dalla normativa: le iniziali difficoltà della stessa a trovare una compiuta applicazione anche presso le piccole e medie imprese devono pertanto considerarsi completamente superate.

La riserva del 40% delle disponibilità del Fondo a favore del Mezzogiorno è stata invece solo parzialmente utilizzata.

Si tratta certamente di un dato che riflette innanzitutto la geografia industriale del nostro Paese. E' tuttavia da considerare che nonostante l'inserimento del settore agroindustriale tra i settori prioritari (delibera CIPI 10.7.1985) e la riduzione del tasso di interesse dal 60 al 36% del tasso di riferimento prevista dall'art. 12, punto 10, della legge n° 64/1986, limitatamente al finanziamento di iniziative realizzate nei territori meridionali, la maggior convenienza finanziaria delle provvidenze previste dalla legge n. 64 rende di fatto inevitabile lo scarso ricorso al F.I.T. da parte di imprenditori meridionali. A ciò si aggiunga che i nuovi interventi previsti dal comma quarto dell'art. 12 della medesima legge n. 64, relativo alle ulteriori agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, ridurranno ulteriormente, una volta applicati, l'interesse delle imprese del Mezzogiorno nei confronti delle agevolazioni del Fondo.

Tale situazione suggerisce pertanto la necessità di apportare opportune modifiche alla legge n. 46, allo scopo di adeguarne le misure di agevolazione a quelle in essere sulla normativa straordinaria per il Mezzogiorno.

In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria 1990, questo Ministero ha proposto la riduzione dello stanziamento previsto per il 1990 da L. 150 miliardi a L. 90 miliardi e lo slittamento dei rimanenti 60 miliardi negli anni successivi.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N° 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984, agli articoli 2, 3 e 4, ha previsto nuovi interventi; in particolare, l'articolo 2 ha destinato contributi a fondo perduto a favore di imprese siderurgiche per la riduzione di capacità produttiva realizzata mediante rottamazione di impianti di laminazione, nonché di forni fusori collegati ai predetti impianti. Sono, inoltre, state previste maggiorazioni del predetto contributo per le imprese che hanno realizzato reinvestimenti. Ciò ha costituito un importante stimolo agli imprenditori per una strategia di ricollocazione del personale precedentemente addetto agli impianti soppressi. Secondo una stima vicina al reale sono stati recuperati circa 2.500 posti di lavoro.

Con l'articolo 3 si è potuta effettuare una azione di sostegno per la ristrutturazione finanziaria delle imprese. Anche tale obiettivo è stato raggiunto nell'ambito del settore privato.

L'articolo 4 ha destinato contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati e senza saldatura. Si è iniziato così anche un programma di razionalizzazione di questo importante segmento produttivo che ha avuto un completamento con la legge n. 88/1986, agli articoli 2, 2 Bis e 2 Ter, nonché con l'articolo 6 della legge n. 19/1987 che ha previsto per le imprese per la produzione di tubi saldati i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge n. 193/1984.

L'articolo 8 della legge n. 452/1987 ha affrontato infine il programma di ristrutturazione delle "fonderie di ghisa e di acciaio" con la previsione di contributi a fondo perduto per riduzioni di capacità produttiva nonché realizzazione di programmi di reinvestimento in altri settori industriali. La legge è in corso di attuazione : essendosi conclusa la fase di distruzione fisica degli impianti, si stanno realizzando i programmi di investimento.

Il piano di interventi nei vari comparti produttivi è in fase di ultimazione; la ristrutturazione dell'intero settore della siderurgia privata potrà ritenersi acquisita. Il tasso di utilizzo degli impianti si è molto avvicinato alle previsioni ipotizzate in sede comunitaria e gli indicatori di carattere economico offrono rilevazioni confortanti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.425 miliardi, sono stati iscritti sul capitolo 7549 e versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici". Al 31.12.1988, il Fondo presenta disponibilità per L. 241,981 miliardi, che debbono essere utilizzate a fronte delle ultime iniziative deliberate dal CIPI e non ancora attuate e a fronte dell'onere di cui all'art. 11, della legge 15.5.1989, n. 181, di conversione del D.L. 1.4.1989, n. 120, che ha, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2.2.1988 (Resider), introdotto nuovi interventi in favore delle piccole e medie imprese diretti a favore dello sviluppo di nuove attività nelle zone colpite da crisi siderurgica.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696 - Art. 1 -

Agevolazioni in favore della produzione industriale delle piccole e medie imprese.

L'art. 1 della legge 19.12.1983, n. 696, prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese artigiane e di piccole e medie imprese industriali, che acquistino macchine ad elevata tecnologia.

Il predetto contributo è determinato nella misura del 25% del costo della macchina, al netto dell'IVA, elevato al 32% per le imprese operanti nella zona di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo stesso non può comunque superare per ogni impresa, rispettivamente, il limite di 340 milioni e di 600 milioni.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui sopra è posto a carico del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" costituito presso questo Ministero ai sensi dell'art. 14, legge 17.2.1982, n. 46, e alimentato dalle somme iscritte nel capitolo di spesa n. 7548.

Nella gestione del "Fondo" anzidetto, per le somme destinate agli interventi della legge n. 696 è stata istituita apposita contabilità separata.

L'autorizzazione di spesa ammonta complessivamente a lire 615 miliardi.

Le domande pervenute sono state n. 15.625, di queste n. 12.035 sono state accolte e n. 3.590 hanno avuto esito negativo.

Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi sono pari a lire 432 miliardi circa.

Le prime erogazioni sono state disposte nel corso dell'esercizio 1984 e al 31.12.1988 ammontavano a circa 424 miliardi.

Il termine per la presentazione delle domande di erogazione è scaduto il 31.7.1988.

Data la chiarezza della normativa, nonché la snellezza delle procedure individuate, la legge ha soddisfatto le aspettative dei destinatari delle agevolazioni ed ha raggiunto l'obiettivo di attuare il programma di innovazione tecnologica nell'ambito delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

Con la legge 3.10.1987, n. 399, recante misure urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese, sono stati ripristinati gli interventi a favore delle piccole e medie imprese artigiane previsti dall'art. 1 della legge n. 696/1983? utilizzando le somme residue pari a lire 182,3 miliardi al 31.12.1988 e gli 80 miliardi assegnati dall'art. 2 del D.L. n. 318 medesimo, che la CEE ha autorizzato per detti fini, ed estendendo le agevolazioni ad apparecchiature più sofisticate.

Le norme di attuazione, già emanate a seguito del D.L. n. 212/1987, sono contenute nel D.M. 4.6.1987, n. 255, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 della G.U. del 2.7.1987 e sono analoghe a quelle già dettate per la citata legge n. 696/1983. La procedura è stata tuttavia ulteriormente snellita con l'introduzione della possibilità di erogazione immediata del contributo nel caso di avvenuto pagamento del bene prima dell'esame del competente Comitato.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 3.5.1988, per ordini di acquisto emessi entro il 3.4.1988.

Sono complessivamente pervenute n. 14.936 istanze. Al 31.12.1988, n. 3.600 sono state definite dal competente Comitato che ne ha accolte n. 3.434 e respinte n. 176. Gli impegni relativi ammontano a circa lire 230 miliardi.

La legge finanziaria 1988 ha disposto l'assegnazione di ulteriori 70 miliardi di lire, sufficienti per l'accoglimento di altre 1.000 domande circa.

La CEE, alla quale era stata prospettata l'esigenza di uno stanziamento di lire 650 miliardi per la definizione di tutte le restanti istanze, ha invece dato il proprio benestare per un rifinanziamento di lire 400 miliardi, comprensivo dei 70 miliardi di cui alla legge finanziaria 1988, ponendo come condizione la riduzione delle percentuali d'intervento, in relazione alle dimensioni delle imprese. Tali nuovi pagamenti sono previsti dalla legge 16.5.1989, n. 185.

Le erogazioni sono disposte con onere a carico della contabilità separata istituita nell'ambito della contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

Al 31.12.1988, sono stati emessi n. 1.696 mandati di pagamento per l'importo complessivo di lire 78,2 miliardi di contributi.

Per quanto riguarda le somme affluite al Fondo di cui sopra, si ritiene utile far presente che:

- 1) lo stanziamento di lire 80 miliardi secondo quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge n. 399, è stato iscritto sul capitolo n. 7545 quale rifinanziamento del D.P.R. n. 902/1976 e quindi è stato versato al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale". Poichè la CEE ha rilevato la incompatibilità con le norme del Trattato del rifinanziamento del D.P.R. n. 902, mentre ha accolto l'alternativa di assegnare il predetto stanziamento alla legge n. 399, si è provveduto al trasferimento della predetta somma di lire 80 miliardi dal "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".
- 2) Lo stanziamento di L. 70 miliardi di cui alla legge finanziaria 1988 è stato iscritto sul capitolo n. 7555.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, n° 798 - Art. 18 -

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 29.11.1984, n. 798, prevede una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Fra detti interventi, quelli di cui all'art. 18 riguardano contributi in conto interessi da concedere alle imprese manifatturiere, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, che realizzino programmi di conversione e diversificazione produttiva oppure di creazione di attività sostitutive attuate ai fini della salvaguardia ambientale e della prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria.

Il contributo, fissato nella misura del 60% del tasso ufficiale di riferimento, viene concesso, secondo le modalità indicate dalla legge 2.5.1976, n. 183, e dal D.P.R. 9.11.1976, n. 902, dal Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere della Regione Veneto.

Lo stanziamento destinato agli interventi di cui sopra, previsto in L. 10 miliardi, di cui 5 miliardi in conto esercizio 1986, trova collocazione nel capitolo di spesa n. 7550 di questo Ministero, istituito nel corso dell'esercizio 1985.

Al 31.12.1988 risultavano pervenute soltanto 4 domande di concessione, di cui 3 accolte per un impegno di L. 2 miliardi.

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni.

Nel corso del 1986 sono state avviate le procedure per la concessione dei contributi presso gli organi locali; le prime richieste di assegnazione dei fondi sono state inoltrate dalle Prefetture negli ultimi mesi dell'anno.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono contenute nel D.M. 23.7.1985, pubblicato nella G.U. 28.11.1985, n/ 280.

Per gli interventi di cui sopra, l'art. 9 della legge n. 198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennale pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da iscrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore

industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita contabilità separata.

Il D.L. 26.1.1987, n. 8, convertito con legge 27.3.1987, n. 120, ha esteso i medesimi benefici alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987.

A tutto il 31.12.1988, sono state definite n. 490 istanze, di cui n. 402 accolte e n. 88 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi ammontano a L. 22,7 miliardi a fronte dei 150 disponibili.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N° 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

La legge prevede agevolazioni in favore di quelle imprese nazionali la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori ed equipaggiamenti aeronautici nonchè di parti degli stessi (art. 1, 3 c., della legge come esplicitato al punto 1.2 della delibera CIPI del 15.4.1986), che partecipino a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Le forme di intervento previste dalla legge sono le seguenti:

a) ex art. 3

- mutui diretti

- contributi in conto interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito a fronte della produzione di serie ovvero alle dilazioni di credito concesse a clienti finali;

b) ex artt. 5 e 6 in combinato disposto con art. 3 lett. (c)

- interventi del Mediocredito centrale nei finanziamenti per l'allineamento delle condizioni del finanziamento praticate ai clienti finali dei prodotti delle cooperazioni (attuata con D.M. 7.2.1987 del Ministro del Tesoro in G.U. 84/1987) e garanzie SACE anche in deroga della procedura generale ex lege n. 227/1977;

c) ex art. 8

- integrazione dei benefici già concessi a valere sull'art. 3 della legge n. 675/1977 e art. 14 della legge n. 46/1982.

Per gli interventi ex artt. 3 (a) ed 8 della legge n. 808/1985, è autorizzata per il quinquennio 1985 - 1989 la spesa complessiva di L. 690 miliardi iscritta al capitolo 7552

dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Per gli interventi ex artt. 3 (b) e (c) in combinato disposto con l'art. 5 sono autorizzati due limiti di impegno e più precisamente:

- di lire annue 20 miliardi per il quinquennio 1986/90;
- di lire annue 30 miliardi per il quinquennio 1988/92.

Tali limiti di impegno, che per gli anni 1988 e 1989 si sovrappongono (30+20=50), sono iscritti nel capitolo 7553 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

La procedura per la concessione dei benefici di cui all'art. 3 (a) della legge (posta in essere con i DD.MM. 18.6.1986, 4.2.1987, 30.11.1987, 14.3.1988) prevede:

- 1 - la presenza della domanda, con allegato l'intero programma, da parte dell'operatore al Ministero Industria;
- 2 - la presentazione della domanda (una volta istruita) al Comitato tecnico ex art. 2, 1° - 5° c. della legge n. 808/1985, la successiva proposta alla eventuale approvazione del CIPI da parte del Ministro dell'Industria (art. 4, 8° c.);
- 3 - l'erogazione dei finanziamenti con appositi decreti del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione degli altri benefici (parzialmente posta in essere con il D.M. 18.6.1986 e con il D.M. 7.2.1987 (Tesoro) manca ancora dei DD.MM. attuativi di cui all'art. 4 u.c. della legge n. 808/1985, può sommariamente delinearci come appresso:

- 1 - domanda dell'operatore (corredata del programma) all'istituto di credito;
- 2 - concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e trasmissione della domanda al Ministero Industria;
- 3 - acquisito il previo parere del Comitato ex art. 2, legge 808/1985, il Ministro dell'Industria propone la domanda all'eventuale approvazione del CIPI;
- 4 - i contributi, approvati dal CIPI, vengono deliberati con

appositi D.M. del Ministro dell'Industria.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obblighi CEE, è stato acquisito (14.2.1986) l'assenso della Comunità alla legge 24.12.1985, n. 808.

A fronte del capitolo 7552 nel corso dell'anno 1988 il Comitato tecnico ex art. 2 della legge n. 808/1985 ha valutato positivamente n° 3 domande per un importo di 165 miliardi di lire.

Il CIPI, sempre nel 1988, ha approvato definitivamente n° 6 domande, esaminate dal Comitato tecnico, per un importo complessivo di 260 miliardi di lire. Di tale cifra, 109 miliardi sono andati in aree meridionali.

La legge n. 808/1985 ha consentito il lancio, a livello europeo, di due significativi programmi quali la famiglia di bimotori commuter ATR 42/72 e l'elicottero civile EH 101. Sono state anche finanziate partecipazioni dell'industria nazionale allo sviluppo del trigetto MD11, del turboalbero CT7-6, di quote meno rilevanti, ma tecnologicamente significative, di grandi turboventole civili quali il CF6 80C.

I programmi sopraindicati sono andati tutti nel senso indicato dal Parlamento in sede di approvazione della legge n. 808/1985, ossia nell'accrescimento delle produzioni civili parallelo ad un contenimento dell'impegno nel settore militare. Tuttavia la mancanza di adeguati rifinanziamenti non permetterà di incrementare ulteriormente l'impegno nei settori civili, nè di far fronte ai principali programmi aeronautici il cui lancio appare ormai certo.

La situazione del capitolo 7553, anche in presenza dei DD.MM. di attuazione previsti dall'art. 4 u.c., legge n. 808/1985, non registra alcun impegno. Tuttavia in data 23.2. sono state presentate n° 2 domande, per un onere presumibile di L. 180 miliardi, che sono attualmente in corso di esame presso gli uffici competenti.

In sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 1990, questo Ministero ha proposto la riduzione della somma da iscrivere sul capitolo 7553 nell'anno 1990 da L. 100 miliardi a L. 50 miliardi e lo slittamento dei rimanenti 50 miliardi negli anni successivi.

DECRETO LEGGE 4 AGOSTO 1987, N. 327

Contributi a favore dei consorzi fidi

L'articolo 2 del decreto legge 4.8.1987, n. 327, convertito con legge 3.10.1987, n. 404, ha previsto la concessione da parte dello Stato di contributi a favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale.

La misura di intervento è prevista per un solo anno.

Il contributo dello Stato è pari al 50% dell'intervento del consorzio nel fondo interconsortile, con un limite massimo di 20 milioni.

L'importo globalmente stanziato per tali contributi è di L. 3 miliardi.

Con il D.M. 7.4.1988, sono state emanate le norme di attuazione che prevedono la presentazione di una domanda al Ministero dell'Industria da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 12.11.1988.

Sono state presentate n. 40 domande che hanno portato alla emanazione dei relativi decreti di concessione ed alla emanazione dei mandati di pagamento per un totale di Lire 191.793.825.=

**POLITICA MINERARIA**

Stato di attuazione al 31.12.1988  
Legge 752/82 (Politica mineraria)

La legge 6 ottobre 1982 n.752, modificata ed integrata con la n.246 del 15 giugno 1984, rifinanziata per il 1987 con la n.399 del 3 ottobre 1987 e per il 1988 con la n.41 del 3 febbraio 1989 è la prima legge organica in materia di politica mineraria.

La legge in oggetto prevede contributi in conto capitale per la realizzazione di ricerche di base (art.4), per la ricerca operativa in Italia (art.9) ed all'estero (art.17), per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione (art.14) e per il ripiano di perdite di gestione (art.15) di unità minerarie nonché contributi in conto interessi per investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica.

Con gli stanziamenti indicati nella tabella allegata sono state finanziate 30 convenzioni per la ricerca di base (importo globale 52,1 milioni) ed è

prevista la stipula di altre 7 (spesa di lire 14,8 milioni).

Per quanto concerne la ricerca operativa in Italia con i fondi stanziati sono stati approvati contributi su 38 programmi di ricerca con un impegno di 97,7 miliardi di lire a fronte di spese globali di 156 miliardi da realizzare nel periodo dal 1984 al 1990.

Contributi in conto interessi sono stati concessi a fronte di investimenti realizzati al fine della ristrutturazione, dell'ammodernamento e ampliamento di n.16 unità minerarie.

Per la ricerca operativa all'estero sono stati ammessi alle agevolazioni n.9 programmi con contributi concessi per lire 57,2 miliardi; 12 nuovi progetti di ricerca sono al momento in fase istruttoria.

Infine, lo stanziamento di 211,2 miliardi di lire ha consentito il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di n.3 unità nonché il ripiano perdite di gestione per n.12 unità minerarie negli anni dal 1984 al 1987.

Per gli anni dal 1982 al 1983 l'intervento pubblico si è effettuato assegnando uno stanziamento di 90 miliardi di lire prelevati dalle disponibilità finanziarie della legge n.752 ad una gestione fuori bilancio; con la quale sono stati finanziati

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7 programmi di ricerca operativa in Italia. 7 programmi di investimento, 6 programmi di ricerca all'estero: sono state altresì mantenute in stand-by 2 miniere e ripianate perdite a 5 unità minerarie.

La validità degli interventi svolti e la necessità di proseguirli oltre l'anno 1987 ha indotto il Governo a predisporre un nuovo piano pluriennale di politica mineraria al fine di proseguire le iniziative fino al 1992. Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento il legislatore ha ritenuto opportuno approvare la legge n.41/89 che prevede i seguenti stanziamenti:

## STANZIAMENTO

ricerca di base	15
ricerca operativa	30
ripiano perdite	70
ricerca estero	60
attività sostitutive	25
-----	
Totale	200

Detta legge oltre a rifinanziare la precedente legge n.752/82 limitatamente all'anno 1988 introduce importanti novità nel settore della politica mineraria.

In primo luogo viene prevista la concessione di contributi al fine di incentivare investimenti alternativi nelle aree minerarie dove l'attività estrattiva sia in crisi irreversibile; in secondo luogo il ripiano delle perdite viene subordinato all'avvio di progetti di ristrutturazione al fine di ricondurre l'attività mineraria ad utili di gestione e viene limitato il tetto massimo del contributo concedibile al costo del lavoro purchè inferiore alle perdite di gestione.

Tali contenuti vengono ripresi ed ampliati nel d.d.l. attualmente all'esame della Camera (atto n.3435) che introduce altresì norme dirette al ripristino ambientale di aree oggetto di programmi di ricerca o di ristrutturazione minerarie.

SETTORE COMMERCIALE

Nel corso del 1988, oltre ad un ulteriore aumento dei finanziamenti agevolati in base alla legge 517/75, si è registrata l'entrata in funzione delle altre leggi di incentivazione al settore commerciale di recente emanazione e, in modo particolare nella legge 15/87 che prevede contributi in conto capitale e in conto interessi per l'acquisto di immobili commerciali o alberghieri condotti in locazione per almeno 10 anni e la legge 67/88 a favore delle imprese commerciali turistiche e di servizi che effettuano investimenti nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda la legge 15/87, fino al 31.12.1988 sono pervenute 1580 domande di contributo e ne sono state approvate 164 per contributi complessivi di circa 35 miliardi.

Per quanto riguarda la legge 67/88, sono state approvate 58 domande su 250 presentate.

La legge 517/75 continua ad operare attivamente, come si rileva anche dalla tabella che segue:

	1986	1987	1988
Domande pervenute	6.013	7.951	8.803
domande approvate	4.988	6.026	5.354
finanz.agev.approvati	896 mld	1.093 mld	1.110 mld
contributi erogati	79 mld	109 mld	125 mld

Nei primi 6 mesi del corrente anno sono pervenute 6.350 domande a valere sulla legge 517/75 e 600 domande a valere sulla legge 67/88.

E' possibile stimare in circa 11.000 le domande 517 e in circa 2.000 le domande 67/88 che perverranno entro la fine del 1989.

E' importante rilevare che mentre per il Mezzogiorno esiste ancora una notevole disponibilità di fondi (circa 900 miliardi), per quanto riguarda il centro-nord i fondi sono praticamente esauriti.

Occorre a tale proposito precisare che la legge 517/75 fissa una riserva di fondi a favore del Mezzogiorno del 50%.

Anche la legge 121 -art. 3 octies è diventata operante dopo la costituzione del Nucleo di valutazione previsto dal d.m. 573/88. Essa prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore, non solo delle imprese commercia-

li, ma anche di centri, istituti, strutture operative per progetti concernenti l'innovazione, l'assistenza tecnica e la qualificazione professionale nel commercio. Sono finora pervenute circa 370 domande, ne sono state approvate 8.

Infine, per completare il quadro occorre rilevare che il 31.3.89 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di bilance (legge 121/87) (Ne sono pervenute circa n. 30.000).

Per quanto riguarda la legge 41/86 occorre dire che, nel corso del 1988 sono state approvate due operazioni concernenti i centri commerciali all'ingrosso, per investimenti complessivi di circa 248 miliardi e contributi a carico dello Stato per circa 165 miliardi. Inoltre, il 21.12.1988 il CIPE, in attuazione della predetta legge 41/86 ha adottato una nuova delibera (che sostituisce quella del 14 ottobre 1986), che, modificando le procedure relative al cosiddetto piano-mercati e alla conseguente concessione di contributi, ha istituito una Commissione di esperti, che nei primi mesi dell'anno corrente ha completato il lavoro relativo appunto alla elaborazione del piano mercati.

Il Ministro dell'industria ha emanato il relativo decreto che è in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Sono inoltre in corso di esame le 21 domande concernenti centri commerciali all'ingrosso (sempre a valere sulla legge 41/86) che comporterebbero un onere a carico dello Stato stimabile in circa 853 miliardi, di cui 469 relativi ad iniziative nel Mezzogiorno. (Le attuali disponibilità di bilancio sono di 82 miliardi).

**POLITICA ENERGETICA****LEGGE 16 MAGGIO 1980 N. 178 DI CONVERSIONE DEL D.L. 17 MARZO 1980 N. 68****DISPOSIZIONI SUI CONSUMI ENERGETICI**

L'art. 8 autorizzava questo Ministero ad erogare le somme necessarie a compensare il maggiore onere derivante dalla necessità di assicurare la copertura del fabbisogno di gasolio fino al limite di 50 miliardi e di g.p.l. fino a lire 7 miliardi.

I 50 miliardi sono stati erogati per L. 48.740.462.119 accantonando la somma di L. 1.259.537.881 in attesa di definire le istanze di rimborso da parte di tre società in ordine alle quali è stato richiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Al riguardo si fa presente che una delle società ha altresì promosso giudizio presso l'Autorità giudiziaria tuttora pendente. Peraltro detta società con atto notificato in data 23.2.89 ha riassunto la causa dinanzi al tribunale competente.

In caso di soluzione positiva delle istanze avanzate dalle tre società la somma accantonata sarà distribuita alle predette; in caso di soluzione negativa verrà distribuita fra tutte le altre società alle quali è stato effettuato un taglio del 14% per eccedenza dell'importo richiesto a quello disponibile di 50 miliardi di lire.

Circa, poi, i 7 miliardi per il g.p.l. gli stessi sono già stati erogati nella misura di L. 4.647.511.260.= coprendo tutte le esigenze maturate.

DISCIPLINA DELLE SCORTE STRATEGICHE

La legge 10.2.1981, n. 22 ha dato incarico all'ENI di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire una scorta strategica di petrolio e di prodotti petroliferi. Tale scorta-costituita per circa 750.000 tonnellate - è custodita nelle 4 sedi autorizzate (Gaeta, Volpiano, Ravenna e Milazzo) e gestite dal l'ENI.

Con D.L. 29.12.1987, n. 534 convertito in Legge 29.2.1988, n. 47 è stato autorizzato, a partire dal 1988, uno stanziamento di 20 miliardi annui per coprire le spese, di gestione dell'Ente. Il predetto disegno di legge stanziava altresì altre somme per la copertura dei maggiori oneri. I ritardi nelle erogazioni di tali somme, a fronte delle anticipazioni bancarie sostenute per la corretta gestione, hanno portato l'ENI a vantare un sensibile credito nei confronti dello Stato.

La soluzione potrebbe essere la presentazione di un disegno di legge che oltre a coprire definitivamente i crediti attuali modifichi la disciplina dell'erogazione dei 20 miliardi annui in modo che sugli stessi possano essere effettuate anticipazioni evitando l'aggravio sul bilancio dello Stato dagli interessi per le anticipazioni bancarie assunte dall'ENI.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il piano quinquennale ENEA 1985-1989 con previsione di finanziamento per l'intero periodo (1985:900 miliardi; 1986: 1.000 miliardi; 1987: 1.100 miliardi; 1988 e 1989 rinvio alle successive leggi finanziarie nei limiti del contributo complessivo quinquennale di 5.340 miliardi), è stato approvato dal CIPE con delibera 1.3.85.

Su tale base è stato predisposto un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 3.4.85, che non ha ancora avuto l'approvazione del Parlamento.

Il finanziamento ENEA relativamente al quinquennio in questione, è avvenuto pertanto mediante il ricorso ai seguenti decreti legge:

Anno	Estremi provvedimento	Somma
1985	D.L.21.6.1985, n.289	900 miliardi
	convertito in legge 8.8.1985, n.408	per l'intero anno
1986	Legge finanziaria 28.2.1986, n.41	500 miliardi (1° semestre)
	D.L. 5.7.1986, n.333	240 miliardi
	convertito in legge 9.8.86, n.495	(3° trimestre)
	D.L. 17.10.1986, n.671	240 miliardi
	convertito in legge 19.12.86, n.875	(3° trimestre)
	TOTALE	980 miliardi per l'intero anno
1987	Legge finanziaria 22.12.1986, n.910	350 miliardi (1° semestre)
	D.L. 9.1.1988, n. 7	350 miliardi
	convertito in legge 11.3.88, n.73	(2° semestre)
	TOTALE	700 miliardi

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

1988	D.L. 6.6.1988, n. 185	885 miliardi
	convertito in legge 5.8.1988, n.321	(per l'intero anno)

---

1989	D.L. 24.6.1989, n.239	700 miliardi
	convertito in legge 28.7.1989, n.281	(per l'intero anno)

---

TOTALE GENERALE 4.165 miliardi

ANNO 1990

La legge 24.12.1988, n.541 (legge finanziaria 1989) reca in tabella C, alla voce "Piano finanziamento ENEA" l'indicazione del finanziamento all'Ente per il triennio 1989-1991 riportando per i predetti tre anni le somme di 700 miliardi (contributo già erogato con il citato D.L. 24.6.1989,n.239), 925 miliardi (1990) e 925 miliardi (1991).

Il nuovo Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988, all'esame del Parlamento, reca - alla inclusa Tabella 12 - come proposta di spesa per il 1990 la somma di 916,5 miliardi.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 308/1982

In riferimento agli stanziamenti di cui alla Legge 308/82 e successivi ri-finanziamenti si allega in tabella la situazione finanziaria al 1.9.1989 per i capitoli 7708-7709-7710-7713 gestiti direttamente dal Minindustria. I capitoli citati presentano attualmente 979,6 miliardi di residui propri relativi agli esercizi finanziari successivi per opere in corso di realizzazione ed 1,1 Miliardi di residui passivi.

Relativamente agli stanziamenti messi a disposizione dalla legge 2.2.89 n. 47 per i medesimi capitoli risultano 102,45 miliardi impegnati per opere in corso di realizzazione e 144,97 miliardi da impegnare.

In riferimento ai capitoli della medesima legge 308 di competenza regionale, 7706, 7707, sono in corso di trasferimento alle Regioni le somme messe a disposizione dalla Legge 47/89 (cap. 7706= 42,4 miliardi; cap. 7707 = 76,1 Miliardi ) e le Regioni hanno in corso le procedure di impegno dei fondi messi a disposizione dalla legge 445/87 (cap. 7706 = 147,4 Miliardi; cap. 7707 = 264,6 Miliardi), per cui il capitolo 7706 presenta attualmente una disponibilità complessiva di 189,8 Miliardi e il cap. 7707 una disponibilità di 340,7.

Per quanto detto, al fine di valutare il fabbisogno finanziario per il 1990 si riportano le disponibilità attualmente residue della legge 47/89 e, nella necessità finanziarie richieste dalle domande in corso d'istruttoria, il conseguente stanziamento che sarebbe necessario per coprire le richieste pregresse nonché le necessità finanziarie previste per il 1990 dal d.d.l. 3423 per fare fronte alle richieste del prossimo esercizio finanziario.

Cap.	Attuale disponibi- lità resi- dua	fabbisogno finanziario richiesto dalle inizia- tive già pre- sentate	somme ne- cessarie per copri- re le ini- ziative già presentate	Previsione di necessità fi- nanziarie al 1990 (ddl 3423)	Totale stanziamenti richiesti Leg- ge finanziaria 1990
7706	189,8	147,4	-	115	115
7707	340,7	264	-	172	172
7708	0	19	19	20	39
7709	123	823	700	635	1335
7710	10,6	210	200	92	292
7713	12	12	0	46	46

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione Finanziaria L. 308/82 e m.c.

Capitolo	Es. Finanziario	Somme stanziat. (miliardi)	Legge	Somme liquidate (miliardi)	Residui propri (miliardi)	Somme rinate (miliardi)	Residui (miliardi)
7708: incentivi per studi, progetti, imp. cooperative, utiline (art. 1588)	82	6	308/82	4,3	4,2	0	0
	83	4	308/82	2,8	4,2	0	0
	86	6	445/87	4,6	4,4	0	0
		2	445/87	0,3	4,7	0	0
Totale stanzi. al 1988		18		9,0	9,0	0	0
	85	2,2	47/85	0	2,2	0	0
Totale stanzi. al 1989		20,2		9,0	11,2	0	0
7709: incentivi per ridiz. imp. log. utenze, utiline (art. 1589)	82	280	308/82	172,3	68,7	39,0	0
	83	85	308/82	34,3	50,6	0,1	0
	84	50	308/82	38,2	40,5	1,2	0
	86	501,6	445/87	28,1	473,3	0	0,2
	87	135,	445/87	59,3	137,2	0	0,8
Totale stanzi. al 1988		1111,6		329,8	760,4	40,4	1,0
	85	207,16	47/85	0	84,8	0	122,36
Totale stanzi. al 1989		1318,76		329,8	825,2	40,4	123,36
7710: incentivi per imp. di sviluppo (art. 1590)	82	31	308/82	7,8	23,2	0	0
	83	20	308/82	3,5	9,1	7	0
	85	10	710/85	0,1	9,9	0	0
	86	25,8	445/87	0	25,8	0	0
	87	10	445/87	0	9,5	0	0,1
Totale stanzi. al 1988		96,8		11,8	77,9	7	0,1
	85	10,61	47/85	0	0	0	10,61
Totale stanzi. al 1989		107,41		11,8	77,9	7	10,71
7713: incentivi per imp. mini-ind. elettrici (art. 1593)	82	40	308/82	9,9	23,8	6,3	0
	83	30	308/82	3,5	22,5	4,0	0
	85	30,	710/85	12,8	13,4	3,8	0
	86	66,6	445/87	0	66,6	0	0
	87	26	445/87	0	26	0	0
Totale stanzi. al 1988		192,6		26,2	152,3	14,1	0
	85	27,45	47/85	0	15,45	0	12
Totale stanzi. al 1989		220,05		26,2	167,75	14,1	12
Totale stanzi. al 1988		1419,00		376,8	929,6	61,5	1,1
Totale stanzi. al 1989		247,42		0	102,45	0	144,97
Totale al 1.1.89		1666,42		376,8	1032,05	61,5	146,07

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conv. con modificazioni,  
del D.L. 28 maggio 1981, n. 251

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Legge 21 febbraio 1989, n. 83

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore dei consorzi ecc. (artt. 1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogandola, la precedente l. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato.

Lo stanziamento previsto dalla l. 240/81 è stato previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16).

Per gli esercizi successivi, il rifinanziamento è avvenuto con Decreti Legge, convertiti in legge, o con la legge finanziaria.

Ciò premesso, si riportano di seguito i dati relativi agli esercizi 1987 e 1988.

Per quel che concerne il 1987, con il D.L. 4.8.1987 n° 327, convertito in legge n. 404 del 3.10.1987, è stato operato il rifinanziamento della L. 240/81, con uno stanziamento di L. 22 miliardi. Il Ministero ha concesso contributi a n° 247 Consorzi Export, per un totale di L. 20.887.572.640, acquisendo il parere dell'apposito Comitato nelle riunioni del 14.12.1987 e del 25.2.1988. Gli impegni di spesa sono stati presi nel 1988.

Per quanto riguarda l'esercizio 1988, con legge finanziaria 11.3.1988 n. 67, è stato operato il rifinanziamento della ripetuta legge 240/81 con uno stanziamento di Lire 25 miliardi. Il Ministero ha concesso contributi a n. 257 consorzi export, per un totale di Lit. 22.821.433.005, acquisendo il parere dell'apposito Comitato nelle riunioni del 10.10.1988 e 21.12.1988. Gli impegni di spesa sono stati presi nel 1988.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE. Tali finanziamenti vengono concessi dal Medio-Credito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Questa Amministrazione ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art. 10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agroalimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo sono effettuati dalla legge finanziaria (art. 10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art. 10, 3° comma).

Ciò premesso, si riportano di seguito i dati relativi agli esercizi finanziari 1987, 1988.

Per quanto concerne il 1987 va evidenziata, come per gli anni passati, la scarsa utilizzazione del relativo capitolo di bilancio (1614). Infatti su uno stanziamento di 3 miliardi di lire sono stati concessi contributi per Lire 505.734.950, relativi alle istanze di soli 16 consorzi, realizzando una economia di Lit. 2.494.265.050.

Il limitato utilizzo di tale tipo di beneficio ha fatto sì che per l'esercizio 1988, si addivenisse ad una notevole riduzione dello stanziamento nell'apposito capitolo di bilancio (da 3 miliardi ad 1 miliardo).

Tuttavia va confermato anche per il 1988 il limitato ricorso ai benefici previsti dall'art. 10 della L. 394/81;

infatti durante questo esercizio sono stati concessi contributi a 17 consorzi (16 turistici e 1 alberghiero) per un ammontare di Lit. 644.254.895, realizzando una economia di Lire 355.745.105.

Il limitato ricorso alle provvidenze previste dal ripetuto articolo va ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo di cui si può usufruire del contributo (un triennio) e sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, contributo peraltro che non può superare i 40 milioni di lire.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Allo scopo di predisporre un programma promozionale straordinario sull'immagine del "made in Italy", il Parlamento ha approvato, con l'art. 11, par. 33, della legge 28.2.86, n. 41 (legge finanziaria 1986) uno stanziamento di 60 miliardi di lire sul bilancio di previsione del Ministero da assegnare all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero al fine di attuare, per il periodo 1986/90, progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione sul mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana ed alla commercializzazione dei prodotti agro-industriali italiani.

Per il triennio 1986-1988 le quote dello stanziamento sono state determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Con D.M. 26/11/1986 il Ministero ha provveduto ad erogare in favore dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero la somma di Lit. 5 miliardi.

In proposito, considerata la data in cui è stata data l'approvazione al programma relativo al 1986, il medesimo è stato avviato dall'ICE solo alla fine del 1986 ed è entrato in fase di realizzazione nel 1987.

In tale periodo sono stati spesi dall'ICE Lire 4.143.691.824, mentre la rimanente somma di Lit. 856.308.176 è stata inviata in economia.

Con successivo D.M. 9/5/1987 sono stati trasferiti all'ICE 10 miliardi di lire per il proseguimento del progetto straordinario di immagine del "made in Italy"; di tale somma sono stati spesi Lit. 6.828.154.625, con una economia di Lit. 3.171.845.375. Per quanto concerne l'azione promozionale svolta dall'ICE negli esercizi 86 e 87 si veda l'Alleg. A) Con

ulteriore D.M. 3/2/1988 è stata disposta l'erogazione, in favore dell'Istituto, della somma di Lit. 20 miliardi.

In proposito si precisa che, per quanto concerne la situazione amministrativa relativa all'esercizio 1988, sulla base di quanto stabilito dal predetto D.M. 3/2/1988, (art.4) le dettagliate relazioni contabili sulle singole iniziative potranno essere prodotte dall'ICE, in sede di rendicontazione, alla data del 31/12/1989. In questa sede si può solo dire che nel corso del 1988 è proseguito il piano di intervento straordinario in favore del "Made in Italy" secondo le modalità illustrate sopra.

Si vuole evidenziare, che in tale periodo sono state attuate talune iniziative intese alla diffusione su scala mondiale della produzione italiana in particolare è stata realizzata nel mese di ottobre a Mosca la grande Mostra Autonoma di Tecnologia "Italia 2000" e sono state condotte opportune azioni in favore della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari sul mercato francese.

Ed ancora con D.M. 10/3/1989 è stata disposta l'erogazione, a favore dell'ICE, della somma di Lit. 12,5 miliardi per la realizzazione delle azioni promozionali da attuare entro il 31/3/1990.

Da parte del E è in corso di definizione la pratica realizzazione delle iniziative programmate per il corrente anno.

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 83

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

Questa legge sostituisce la L. 240/81, e si propone di favorire i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese ed aventi come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come per la 240/81 anche ai consorzi previsti dalla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

La concessione dei predetti contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico Interministeriale (art. 4); priorità viene riconosciuta ai consorzi che raggruppano in maggioranza imprese che producono beni e servizi.

La predetta legge sancisce che i contributi di cui sopra fanno carico allo stanziamento di cui al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è previsto in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6). Sono in corso le procedure amministrative per l'applicazione della legge nell'esercizio corrente.

**MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

## INDICE PER LEGGI

- Legge 14 agosto 1971 n. 822 e 22 dicembre 1979 n. 681
- Legge 22 dicembre 1981 n. 794
- Legge 17 febbraio 1982 n. 41 e 14 febbraio 1985 n. 31 e 11 marzo 1988 n. 67
- Legge 14 agosto 1982 n. 600 integrata con Legge 11 dicembre 1984 n. 848
- Legge 14 agosto 1982 n. 599 e 22 marzo 1985 n. 111
- Legge 31 dicembre 1982 n. 979
- Legge 29 novembre 1984 n. 798
- Legge 11 dicembre 1984 n. 848
- Legge 12 giugno 1985 n. 295 (a integrazione leggi 259/76 e 122/85)
- Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e Legge 14 marzo 1988 n. 67
- Legge 27 marzo 1987 n. 120
- Legge 19 novembre 1987 n. 471 e Legge 19 luglio 1988 n. 278
- D.L. 13 marzo 1988 n. 69

LEGGE 14 AGOSTO 1971 N. 822 E 22 DICEMBRE 1979 N. 681

## Provvidenze al Porto di Trieste

Autorizza risorse per lire 4,6 miliardi

Il contributo ordinario annuale all'Ente Autonomo del Porto di Trieste, previsto dalla legge 822/71 e successive modificazioni, ha durata illimitata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 che ha abrogato la norma che prevedeva la scadenza del contributo medesimo nell'anno 1996.

Pertanto, il medesimo non dovrebbe più essere considerato come pagamento da attuarsi in forza di una legge pluriennale di spesa.

Ciò premesso, per adeguarsi tuttavia a quanto richiesto dal Ministero del Bilancio e della P.E. circa l'aggiornamento dei dati contabili, si è provveduto ugualmente a trascrivere i medesimi nell'allegato Bozzone.

Il contributo di cui alla legge citata è stato erogato nel primo semestre dell'anno 1989 nella misura del 50% dell'intero ammontare, giusta disposizione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 30/12/1988, n. 545.

LEGGE 22 DICEMBRE 1981 N. 794

**Contributo a favore dell'Ente Autonomo del Porto di SAVONA**

**Autorizza risorse per lire 2 miliardi.**

Il contributo ordinario annuale in favore dell'Ente Autonomo del Porto di SAVONA, previsto dalla legge in epigrafe, ha scadenza nel 1998.

Trattasi di contributo che è stato erogato nel primo semestre dell'anno finanziario 1989 nella misura del 50% dell'intero ammontare, giusta disposizione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 30/12/88, N. 545.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982 N.41  
LEGGE 14 FEBBRAIO 1985 N.31  
LEGGE 11 MARZO 1988 N.67

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

La legge 17 febbraio 1982 n.41 ha stabilito che gli interventi nei diversi settori della pesca marittima (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore nonché contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla citata legge 41/82, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art.35, approvato col D.M. 1 febbraio 1983, la legge 31/1985 e la legge 67/88 hanno disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del primo piano nazionale" (relativo al triennio 1984/1986), approvato col D.M. 14 agosto 1985 e per il secondo piano nazionale, approvato col D.M. 4 agosto 1988.

Secondo le previsioni dei sopracitati "piani", la dotazione complessiva è stata ripartita nel bilancio del Ministero della Marina Mercantile con assegnazione ai sottoelencati Capitoli di spesa:

Capitolo 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per le spese di impianto del predetto Istituto.

Capitolo 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche nel settore della pesca marittima, che comportano lunghi tempi per le procedure di classificazione, decisione, assegnazione e realizzazione.

Capitolo 8559 - somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio.

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

L'intera disponibilita' è man mano versata sul conto corrente infruttifero n.743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

Capitolo 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima.

Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi a fondo perduto sugli investimenti nel settore della pesca marittima.

Capitolo 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne e iniziative promozionali per la pesca marittima.

lo stanziamento è stato impegnato quasi per intero. Il pagamento è eseguito man mano che vengono realizzate le vaste e complessive iniziative promozionali.

Capitolo 1120 e Capitolo 3120 della Presidenza del Consiglio-  
Spese di pubblicita'.

Ai sensi della legge 25 febbraio 1987 n.67 a partire dal 1989 la somma destinata alle iniziative promozionali è assegnata al Capitolo 1120 riguardante le spese di pubblicita' ed il relativo 20% al Capitolo 3102 della Presidenza del Consiglio a norma dell'8° comma dell'art.5 della legge stessa.

**LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600 PROROGATA CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 848 (TITOLO III<sup>^</sup>)**

Provvidenze per la demolizioni del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

**(Capitolo 7542)**

Con il titolo III<sup>^</sup> della legge 848/84 che proroga, con modificazioni ed integrazioni, la legge 14 agosto 1982, n. 600, si è inteso accelerare il processo di rinnovamento e ammodernamento della flotta mercantile e assicurare nel contempo l'intervento dello Stato a favore di imprese armatoriali per fronteggiare situazioni di crisi del settore.

La legge prevede infatti la concessione di benefici ad imprese che demoliscono naviglio e costruiscono nuove unità o effettuano lavori di trasformazioni.

Per il 1988, su una disponibilità finanziaria di £ 59.805.984.695, gli impegni assunti ammontano a £ 15.215.762.500 per un numero di 56 decreti di concessione del contributo, mentre per i pagamenti la somma erogata ammonta a £ 18.326.615.625, riferita anche ad impegni assunti precedentemente.

Per quanto riguarda il 1° semestre '89, gli impegni assunti ammontano a £ 7.838.812.500 per un numero di 13 decreti di concessione, mentre per i pagamenti, riferiti ad impegni assunti nei precedenti esercizi, la somma erogata ammonta a £ 10.822.100.000.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599 -  
LEGGE 22 MARZO 1985, N. 111 -

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali.

**(Capitolo 7543)**

La legge n. 111/1985 prevede contributi ai cantieri nazionali per il periodo 1° luglio 1984 - 31 dicembre 1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre 1000 T.S.L.

L'aiuto previsto è pari al 25%, 15% e 11% del prezzo contrattuale rispettivamente per i grandi, medi e piccoli cantieri.

Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno è prevista una maggiorazione rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.

Per le commesse di nuove costruzioni navali acquisite dai cantieri maggiori e medi in situazioni di crisi produttiva o aziendale e nel caso di commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo le aliquote contributive possono essere aumentate del 20%.

Detta legge prevede inoltre l'attualizzazione del contributo, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a 30 mesi per i cantieri maggiori, a 20 mesi per i cantieri medi e a 8 mesi per i cantieri minori.

In applicazione della Legge n. 111/85, nel corso del 1988 sono stati emanati provvedimenti di contribuzione per £. 647,73 miliardi e pagati £. 410,49 miliardi.

Per la legge 14 agosto 1982, n. 599 tuttora in fase di attuazione sono stati emanati provvedimenti di impegno e contestuale pagamento per £ 5,89 miliardi.

Nel primo semestre del corrente esercizio 1989 sono stati assunti impegni per £ 71,87 miliardi ed effettuati pagamenti per £ 67,64 miliardi, relativi ad impegni già assunti sui precedenti esercizi.

**(Capitolo 7551)**

L'art. 10 della legge 22 marzo 1985, n. 111, prevede la concessione, ai cantieri navali maggiori, di un contributo annuo nella misura del 12,50% sugli immobilizzi in materiali, semilavora-

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

ti e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili.

Non sono stati concessi contributi poiché la Commissione C.E.E., con decisione del 17 novembre 1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 7 maggio 1988, ha giudicato gli aiuti di cui al citato articolo 10 della legge n. 111/1985, non compatibili con il mercato comune.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599 (ART. 16) E LEGGE 22 MARZO 1985, N. 111 (ART. 8)

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

(Capitolo 7544)

La legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, prevede al titolo III, art. 16 e segg., la concessione alle imprese di costruzione e riparazione navale, di un contributo pari al 20% degli importi relativi agli investimenti programmati, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

Sono ammessi alla contribuzione i piani di investimento i cui lavori sono da iniziare o in corso alla data del 1° gennaio 1981. In quest'ultimo caso la percentuale da applicarsi è ridotta al 10%.

Le iniziative ammissibili sono relative a lavori terminati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1985.

Nel corso dell'anno finanziario 1988 è proseguito l'esame istruttorio delle istanze presentate ai sensi della predetta legge n. 599. Sono stati assunti impegni per £ 37,48 miliardi ed effettuati pagamenti per £ 27,58 miliardi.

Nel primo semestre del corrente esercizio 1989 è stato assunto un impegno pari a £ 676 milioni, mentre sono stati effettuati pagamenti per £ 4,54 miliardi circa, a saldo di impegni già assunti.

Per quanto concerne il contributo previsto dall'art. 8 della Legge 22 marzo 1985, n. 111, per investimenti la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1° gennaio 1984 e da ultimarsi entro il 31 dicembre 1989, è stato emanato un solo provvedimento di approvazione di programmi di investimento e di concessione del relativo contributo per un importo di £ 518 milioni e effettuati pagamenti per £ 259 milioni.

Per quanto riguarda il 1° semestre 1989, sono stati assunti impegni per £ 7,17 miliardi ed effettuati pagamenti, anche a saldo di impegni precedenti, per £ 16,1 miliardi.

**LEGGE N. 599 DEL 14 AGOSTO 1982, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLE LEGGI  
N. 396 DEL 26 LUGLIO 1984 E N. 111 DEL 22 MARZO 1985**

Provvidenze a favore della riparazione navale

**(Capitolo 7545)**

In applicazione della normativa vigente in materia di concessione di provvidenze per l'industria delle riparazioni navali, nell'anno 1988, sono stati emessi provvedimenti di impegno e pagamento per un totale di £ 5,35 miliardi.

Nel primo semestre del corrente esercizio 1989, sono emanati provvedimenti di impegno e pagamento per £ 4,87 miliardi circa.

**LEGGE 31.12.1982, N. 979, - DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE****PREMESSA**

L'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare persegue quattro obiettivi:

- interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti;
- istituzione di un servizio di vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale;
- potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare;
- promozione e coordinamento delle attività di protezione, tutela e valorizzazione del mare e delle sue risorse.

In attuazione dei predetti obiettivi, è stato dato corso nell'anno 1988 a una serie di contratti:

- 1) Proroga di Contratto \_\_\_\_\_ con la quale è stata affidata alla SIP la conduzione tecnica del sistema SI.DI.MAR.;
- 2) Contratto \_\_\_\_\_ con il quale è stato affidato alla SIP il noleggio e la manutenzione di apparati radio;
- 3) Contratto con la ESP elettronica SpA per lo studio di fattibilità relativo ad un sistema di comando e controllo delle piattaforme operative facenti capo al Ministero della Marina Mercantile;
- 4) Contratto con la SELENIA SpA per la progettazione esecutiva di un Sistema Nazionale di controllo del traffico navale. (VTS);
- 5) Contratto con la PIAGGIO SpA per la fornitura di n. 3 velivoli P166 DL3 in versione ecologica e soccorso marittimo (con previsione di diritto di opzione per un quarto velivolo);
- 6) Atto Aggiuntivo al Contratto PIAGGIO del 19.5.1986 concernente modifiche strutturali ai quattro velivoli oggetto della prima fornitura e acquisto di attrezzature di supporto logistico a terra;
- 7) Contratto con l'AGUSTA SpA per la fornitura di n. 3 elicotteri AB412 in versione vigilanza e soccorso (con la previsione del diritto di opzione per un quarto);
- 8) Contratto con la SNAM PROGETTI SpA per la mappatura delle praterie di POSIDONIA Oceanica lungo le coste della Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana e Liguria;
- 9) Convenzione con la CASTALIA SpA per il noleggio di mezzi navali destinati alle attività di monitoraggio e campionamento delle acque marine, nonché per l'intervento finalizzato alla rimozione di sostanze inquinanti;
- 10) Atti Aggiuntivi ai contratti CRN di Ancona del 16.12.1986 e Bacino di Carenaggio di Trapani del 30.12.1986 per la realizzazione di modifiche in corso d'opera alle unità navali in costruzione;
- 11) Atto Aggiuntivo al Contratto ENEA del 25.12.1986 per la ridefinizione e precisazione dei rapporti contrattuali correnti con il predetto Istituto in virtù delle Convenzioni 20.3.1985, 30.12.1985 e 23.12.1986;

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 12) Atto Aggiuntivo ai contratti FINCANTIERI 30.6.1986, 18.12.1986 e 7.4.1987 concernente varianti migliorative alle sistemazioni di bordo delle quattro unita' in corso di costruzione destinate alla vigilanza e soccorso al di la' del limite esterno del mare territoriale, nonche' acquisizione del relativo materiale di supporto logistico;
- 13) Convenzione con l'Istituto ISIDE (Istituto Studi Inquinamento Difesa Ecosistemi) per l'affidamento dell'indagine interdisciplinare relativa all'area delle Isole Pontine;

## Spese derivanti dai punti:

1)	Lit 4.700.000.000	Capitolo 2554
4)	Lit 4.400.000.000	Capitolo 2554
5)	Lit 27.000.000.000	Capitolo 8023
6)	Lit 2.100.000.000	Capitolo 8022
7)	Lit 15.000.000.000	Capitolo 8022
8)	Lit 4.900.000.000	Capitolo 2556
9)	Lit 118.000.000.000	Capitolo 8022
	Lit 28.000.000.000	Capitolo 2554
10)	Lit 1.300.000.000	Capitolo 8023
	Lit 1.600.000.000	" "
12)	Lit 12.300.000.000	Capitolo 8024

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798

**Contributo straordinario al Provveditorato al Porto di Venezia.**

**Autorizza risorse per £. 21 miliardi.**

Trattasi di contributo che è stato interamente erogato per gli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

**LEGGE 11 DICEMBRE 1984, N. 848 - (TITOLO I<sup>o</sup>)****Provvidenze per l'industria armatoriale****(Capitolo 7546)**

Il titolo I<sup>o</sup> della legge sopraindicata prevede l'erogazione anticipata di rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuato entro il 31 dicembre 1985 investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni e della legge 10 giugno 1982, n. 361.

Nel corso del 1988 gli impegni assunti ammontano a £ 86,85 miliardi riferiti a 14 decreti di concessione del contributo e relative autorizzazioni di pagamento.

Per il 1<sup>o</sup> semestre 1989, gli impegni assunti ammontano a £ 53,82 miliardi circa per un numero di 3 decreti di concessione del contributo previsto dalla legge sopraindicata, mentre non è stata ancora erogata alcuna somma.

**LEGGE 12 GIUGNO 1985, N. 295 (ART. 1 - 4° COMMA) CHE INTEGRA LE PRECEDENTI LEGGI 259/1976 E 122/1985**

Contributi per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore navale a favore del Centro Studi di Tecnica Navale (CETENA) e dell'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale - Vasca Navale.

**(Capitolo 7547)**

Per i contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi di ricerca relativi agli anni 1984, 1985 e 1986, le leggi nn. 122 e 295 del 1985 assegnano complessivamente la somma di £ 60 miliardi.

La legge prevede che, successivamente all'approvazione dei programmi, il Ministero possa concedere degli acconti sul contributo, mentre il saldo viene corrisposto soltanto dopo la presentazione dei documenti contabili attestanti i consuntivi di spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi stessi. L'attività di ricerca viene effettuata dal CETENA di Genova e dall'INSEAN di Roma cui vengono corrisposti i predetti contributi.

In relazione a ciò, sono stati pagati i contributi per l'effettuazione dei programmi di ricerca relativi agli anni 1984/1985, mentre per i programmi dell'anno 1986 è stato corrisposto il contributo totale solo al CETENA, e un acconto all'INSEAN, con una complessiva erogazione di £. 58.000.000.000.

La residua somma di £ 2.000.000.000 verrà corrisposta successivamente alla presentazione dei consuntivi di spesa per i programmi 1986 da parte dell'INSEAN.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41  
LEGGE 14 MARZO 1988, n. 67

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici del Ministero della Marina Mercantile approvato con D.I. 15.6.1985 in attuazione dell'articolo 39 della Legge 979/82.

Autorizza risorse articolo 13 comma 10 legge 41.  
Autorizza risorse articolo 17 comma 45 legge 67.

1. L'articolo 13 comma 10 della legge 28.2.1986 n. 11 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.1985 del Ministero della Marina Mercantile e successive modifiche, di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12.1982, n. 979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'articolo 17 comma 45 ha autorizzato per il triennio 1988/1990 un ulteriore stanziamento di £. 150 miliardi in ragione di 50 miliardi annui per la completa realizzazione del citato programma quadriennale.

Ai sensi del decreto legge 24.12.1988 n. 542 successivamente convertito in legge, gli stanziamenti assegnati per il 1989 hanno subito una riduzione di £. 25.392.815.000. Di conseguenza il programma, salvo il riaccredito dei citati fondi (sono stati richiesti per il 1990), avrà un andamento più lento.

Con tale programma è stato determinato il fabbisogno edilizio delle sedi di Genova, Napoli, Cagliari, Catania, Bari e Ravenna ove, in base al D.M. 4.3.1983, sono attivati i centri operativi, provvisti dalla citata legge 979/82 e basi aereonavali.

Nel programma è, altresì, previsto il soddisfacimento delle esigenze logistiche dei Compartimenti Marittimi e degli Uffici Minori, in relazione ai compiti specifici che la legge ad essi conferisce in materia di inquinamento, tutela dell'ambiente marino, soccorso in mare, polizia marittima, etc..

Particolare attenzione è stata posta al miglioramento qualitativo del personale e all'adeguamento delle strutture organizzative mediante la realizzazione di sezioni operative, la costruzione di magazzini per il deposito di materiale e prodotti disinfuanti, di capannoni per il rimessaggio dei mezzi nautici minori, il deposito di attrezzature marinaresche da utilizzare nelle operazioni di bonifica.

Nella giusta considerazione sono state tenute le esigenze delle sedi di dislocamento dei mezzi nautici ed aerei, al fine di assicurare un adeguato numero di alloggi di servizio al personale imbarcato, che assicura la prontezza operativa, 24 ore su 24, dei mezzi stessi.

E' stata inoltre programmata la riapertura delle Delegazioni di Spiaggia temporaneamente chiuse di fatto, prevedendo conseguentemente il relativo fabbisogno edilizio.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è tenuto infine conto della necessità di realizzare nuove sedi e di potenziare quelle esistenti, se inadeguate, in previsione dell'affidamento a Sottufficiali della Categoria Nocchieri di Porto o a personale civile dell'Amministrazione Marittima delle Delegazioni di Spiaggia attualmente rette da personale della Guardia di Finanza, o da privati, ai sensi del R.D. 25.11.1937, n. 2360, in quanto detti uffici nella generalità dei casi si trovano sistemati in locali presi in fitto o ceduti dalla Amministrazioni comunali.

Il Ministero della Marina Mercantile, e per esso l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, gestisce i fondi di cui ai citati art. 13/10 della legge 41/86 (legge finanziaria) e art. 17/45 della legge 67/88 (legge finanziaria) inseriti nell'apposito Capitolo 7501 denominato:

"Spese per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Periferici della Marina Mercantile di cui all'articolo 89 della legge 979/82 "

e attualmente riportati in lire:

1988 residui anni precedenti	50.785.631.320
1989 competenza	70.000.000.000
riduzioni	25.392.815.000
1989 nuova competenza	44.607.185.000

Per l'attuazione del programma è stato seguito il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato articolo 39 della legge 979/82.

Durante l'anno 1988 e i primi 6 mesi del 1989 sono stati presi impegni per £. 56.563.945.680.

Di detta somma sono state erogate £. 12.533.694.349.

Sono stati approvati infine dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 15 interventi minori e 3 interventi maggiori. Pertanto sicuramente entro la fine di settembre verranno presi impegni per altri 50 miliardi. E' stato inviato altresì al Consiglio Superiore il progetto di massima di Genova che comporterà un ulteriore impegno per lire 29 miliardi.

E' comunque previsto nel corrente anno l'impegno di tutta la disponibilità attribuita sia in conto residui che in competenza.

Si prevede in questo primo semestre di non emettere ulteriori mandati diretti di pagamento.

2. Per quanto concerne l'applicazione della riserva del 40% delle spese di investimento a favore dei territori meridionali in attuazione dell'articolo 107 del T.U. approvato con D.P.R. 218/78, questa Amministrazione prevede per l'anno finanziario 1989 di poter pienamente attuare la riserva in relazione ai progetti di massima di ben 15 interventi minori e di 3 Capitanerie di Porto quali Mazara del Vallo, Trapani e Reggio Calabria.

Sicuramente nel contesto di tutti gli interventi, sull'intero stanziamento di 245 miliardi, la quota del 40% sarà comunque assicurata.

LEGGE 27 MARZO 1987 N.120  
ART.12, COMMA 5 TER.

Interventi a favore dei pescatori per il fermo dell'attivita'  
lavorativa determinato da calamita' naturali - Legge a carat-  
tere non pluriennale.

Capitolo 3567 - Indennita' giornaliera da concedere ai pe-  
scatori ed agli acquacoltori per il fermo dell'attivita',  
ecc.

Con la disponibilita' assegnata per il solo anno 1987 è stato provveduto all'accreditamento del fabbisogno alle Capitaneerie di Porto, che provvedono direttamente alla corrispondenza delle indennita' agli aventi diritto. Il Capitolo è tuttora iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987 N°471  
LEGGE 19 LUGLIO 1988 N°278

Provvedimenti per l'adattamento delle capacita' di cattura della flotta peschereccia italiana.

La legge 19 novembre 1987 n.471 ha previsto per il 1987 azioni, a carattere facoltativo, per l'adattamento delle capacita' di cattura della flotta peschereccia italiana, nelle seguenti forme:

- a) fermo temporaneo per un determinato periodo dell'anno dell'esercizio delle navi da pesca;
- b) ritiro definitivo di navi dall'attivita' di pesca.

La legge 19 luglio 1988 n.278, con un opportuno, ma insufficiente rifinanziamento ha stabilito il proseguimento delle predette azioni per gli anni 1988, 1989 e 1990 ed ha reso obbligatorio il fermo temporaneo annuale dell'attivita' delle navi adibite alla pesca a strascico e/o con la volante.

Capitolo 3572 - Premio per il fermo temporaneo di navi dall'attivita' di pesca, ecc.

Lo stanziamento è utilizzato per il pagamento di quanto dovuto agli armatori interessati. Le corresponsioni sono eseguite dalle Capitanerie di Porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero.

Capitolo 8563 - Premio per il ritiro definitivo di navi dall'attivita' di pesca.

Lo stanziamento è utilizzato per corrispondere il premio di ritiro definitivo di navi dall'attivita' di pesca, da realizzare mediante demolizione, affondamento volontario, destinazione ad attivita' diverse dalla pesca o vendita ad un Paese non comunitario.

DECRETO LEGGE 13 Marzo 1988, n. 69

Contributo a favore degli Enti portuali di Palermo e Civitavecchia.

Autorizza risorse rispettivamente per £. 1,5 miliardi e 0,5 miliardi.

Il contributo ordinario annuale in favore degli Enti in epigrafe è stato determinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con mo dificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153.

Trattasi di contributo che è stato erogato nel primo semestre dell'anno finanziario 1989 nella misura del 50%, giusta disposizione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 30/12/88, n. 545.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 22 LUGLIO 1982, n. 467
- LEGGE 27 GIUGNO 1985, n. 351
- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n.41
- LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910
- LEGGE 11 MARZO 1988, n. 67
- D.L. 1° APRILE 1989, n. 120, CONVERTITO CON  
MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, n. 181

LEGGE 22 LUGLIO 1982, n.467

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera - E.F.I.M., per il triennio 1981-1983 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.A. all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

La legge 22 luglio 1982, n.467, all'art.1, ha conferito all'E.F.I.M., per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981-1983, complessivamente L.miliardi 315 di cui 55 nel 1981, 160 nel 1982 e 100 nel 1983.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali al capitolo n.7558 ed interamente corrisposti all'E.F.I.M. nei medesimi anni di competenza, ad eccezione di L.12 miliardi non ancora erogati, di cui si prevede il pagamento nel corso del 1989.

LEGGE 27 GIUGNO 1985, n.351

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del  
SULCIS.

L'art.1, 1° e 2° commi, della legge 27 giugno 1985, n.351, ha conferito all'Ente Nazionale Idrocarburi la somma di L.miliardi 505, di cui 80 nel 1985, 90 nel 1986, 100 nel 1987, 115 nel 1988 e 120 nel 1989, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del SULCIS, mediante l'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis S.p.A. per il tramite dell'Agip Carbone S.p.A.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7561 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1988 e nei primi mesi del 1989 sono state erogate le rate di competenza, pari rispettivamente a 115 e 120 miliardi di lire, che si aggiungono alle rate per complessive L.miliardi 270 corrisposte negli esercizi 1985, 1986 e 1987, rispettivamente, per 80, 90 e 100 miliardi di lire, per cui l'intero conferimento previsto dalla citata legge è stato erogato.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n.41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986).

L'art.11, 10° comma, della legge 28 febbraio 1986, n.41 (Legge finanziaria 1986) ha conferito al Comitato di Liquidazione del Patrimonio E.A.G.A.T. la somma di L.75 miliardi, da erogare in ragione di L.25 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, allo scopo di consentire il completo ripiano delle perdite finanziarie pregresse e per far fronte alle necessità di gestione delle aziende termali, nonché all'avvio di un piano di investimenti ai fini di assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1988 è stata erogata la quota di competenza di L.miliardi 25, che si aggiunge a quelle di pari importo già corrisposte negli esercizi 1986 e 1987, per cui l'intero conferimento previsto dalla citata legge è stato erogato.

Con la legge 24 dicembre 1988, n.541 (Legge finanziaria 1989), tabella E - in sede di rifinanziamento del sopracitato art.11, 10° comma, della legge 41/1986 - è stato autorizzato il conferimento, per il 1989, a favore del Comitato di Liquidazione E.A.G.A.T. di L.15 miliardi, che è stato erogato nei primi mesi del corrente anno.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n.910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987).

L'art.4, 2° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, ha conferito al fondo di dotazione dell'E.F.I.M. L. miliardi 5 per l'anno 1987 e L.miliardi 1,5 per l'anno 1988 per concorrere all'aumento del capitale della società "Risanamento agro-industriale zuccheri - RIBS S.p.A.", ai sensi e con i criteri di cui all'art.2 della legge 19 dicembre 1983, n.700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccharifero.

Detto stanziamento è stato iscritto al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel corso del 1988 è stata pagata all'E.F.I.M. la quota di competenza per L.1,5 miliardi che si aggiunge a quella corrisposta nel 1987, di L.5 miliardi, per cui lo intero stanziamento previsto dalla stessa legge è stato erogato.

LEGGE 11 MARZO 1988, n.67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).

a) L'art.15, punto 1, della legge 11 marzo 1988, n.67, ha disposto conferimenti ai fondi di dotazione dello I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M. di complessivi L.miliardi 105 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per concorrere - con le modalità e nelle proporzioni di cui all'art. 14, 10° comma, della legge 22 dicembre 1984, n.887, ossia per le quote di competenza - all'ulteriore aumento, per L.210 miliardi, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'art.5 della legge 22 marzo 1971, n.184.

Nel corso del 1988 e nei primi mesi del 1989 sono state erogate ai tre Enti le quote di competenze relative agli stessi anni, iscritte al capitolo 7562.

b) Lo stesso art.15, punto 6, ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo Gestione Cinema (E.A.G.C.) l'apporto di L.miliardi 25 per il 1988.

Il relativo importo, iscritto al capitolo 7559, è stato erogato nel corso del 1988.

c) A norma dei punti 13 e 14 del citato articolo 15, è stata autorizzata la spesa di L.100 miliardi, in ragione di L.25 miliardi per il 1988, 30 miliardi per il 1989 e 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità. I sopraddetti importi possono essere erogati agli Enti di gestione o a società per azioni con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli Enti ed approvati dal CIPE su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali di intesa con il Ministro per gli interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Lo stanziamento previsto per il 1988 di L.miliardi 25 iscritto al capitolo 7548, tuttora non erogato, con decreto del Ministro delle Partecipazioni Statali n.17137/51

del 23 dicembre 1988 è stato impegnato in conto residui 1988 e, con decreto n.107835 del Ministro del Tesoro - ai sensi del D.L. 30 dicembre 1988, n.545, decaduto e ripresentato con D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n.155 - lo stanziamento sullo stesso capitolo per il 1989 di L.mldi 30, è stato ridotto a L.mldi 17,5, ossia di L.mldi 12,5 (50% dello stanziamento 1988 impegnato in conto residui).

d) Il punto 50 del sopraindicato articolo di legge ha autorizzato la spesa straordinaria di L.miliardi 15, per l'anno 1988, destinata all'Ente Autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel mondo", per consentire al detto Ente l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi.

Il relativo importo, iscritto al capitolo 7547 è stato erogato nel corso del 1988.

e) Il punto 51 del citato art.15 della legge 67/1988 ha autorizzato il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo "Mostra d'Oltremare e del Lavoro italiano nel mondo" di L.miliardi 10 per l'anno 1988 al fine di consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

Il relativo importo, iscritto al capitolo 7564 è stato erogato nel corso del 1988.

f) Con la tabella E) della legge 24 dicembre 1988, n.541 (Legge finanziaria 1989) è stato rifinanziato l'art.15, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67 (Legge finanziaria 1988) con lo stanziamento di L.miliardi 20, quale conferimento per l'anno 1989, al fondo di dotazione dello Ente Autonomo di Gestione per il Cinema.

Tale importo, iscritto al capitolo 7559, è stato erogato nei primi mesi del 1989.

DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1989, N.120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

Con l'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modifiche, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione, con dotazione complessiva di 660 miliardi" in ragione di L. 330 miliardi per gli anni 1989 e 1990, destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.A.) di cui all'art. 5 dello stesso decreto-legge, come sopra modificato, le somme occorrenti entro i limiti del fondo dell'importo stanziato.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 17 maggio 1983, n. 217

Legge 6 marzo 1987, n. 65

Legge 30 dicembre 1988 n. 556

LEGGE 17 MAGGIO 1983, N.217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

La legge autorizza (articolo 13) contributi da conferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché per favorire l'ammmodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza.

Per il triennio 1983-1985 sono state autorizzate spese per 300 miliardi, così ripartiti:

1983	50 miliardi
1984	125 miliardi
1985	125 miliardi

La legge finanziaria 1986 (L.28 febbraio 1986 n°41) ha provveduto a rifinanziare la legge 217/83, autorizzando per il triennio 1986-1988 spese per ulteriori 538 miliardi, così ripartiti:

1986	130 miliardi
1987	200 miliardi
1988	200 miliardi

Nel 1987 lo stanziamento è stato ulteriormente incrementato di lire 15 miliardi, destinati ai comuni colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nel luglio ed agosto di tale anno, dall'articolo 6 della legge 19 novembre 1987 n°470.

Le predette risorse finanziarie vengono iscritte sul capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il 70% del fondo viene ripartito annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica istituito dall'articolo 2 della legge, secondo i seguenti criteri:

- a) 1/3 in base alla popolazione;
- b) 1/3 in base alla superficie;
- c) 1/3 in base all'indice di utilizzazione del patrimonio;

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nio turistico.

Il restante 30% del fondo viene ripartito annualmente, in base agli stessi criteri, tra le Regioni che comprendono aree del Mezzogiorno.

I fondi complessivamente devoluti al Mezzogiorno sono stati i seguenti:

1983	20 miliardi su 50	= 40%
1984	70 miliardi su 125	= 56%
1985	50 miliardi su 125	= 40%
1986	52 miliardi su 130	= 40%
1987	111,43 miliardi su 200	= 56%
1988	111,22 miliardi su 200	= 55,6%

I trasferimenti annuali alle Regioni ed alle Province sono sempre avvenuti in conto competenza, salvo i 15 miliardi assegnati nel 1987 a fine esercizio.

Alla data del 31 dicembre tutti gli 845 miliardi stanziati per la legge 217 sono stati erogati.

Per il rifinanziamento della legge sono stati accantonati 300 miliardi per il triennio 1989-1990 dalla legge finanziaria 24 dicembre 1988, n°541 (tabella C). Il provvedimento legislativo di attuazione deve essere ancora approvato.

Non è possibile fornire valutazioni sui risultati concreti della legge perchè l'articolo 4, comma 4-bis, della legge n°556/88 ha prorogato al 31 dicembre 1989 il termine (31 dicembre 1988 secondo l'art.9, comma 1, della legge n°92/88) fissato per la rendicontazione delle somme percepite dalle Regioni ai sensi della legge n°217/83 negli esercizi 1983-1984-1985-1986-1987.

LEGGE 6 MARZO 1987, N.65

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico

La legge autorizza spese in conto capitale agli articoli 1 comma 6, 2 comma 1-ter, 2 comma 2 e 2 comma 1-bis. Le somme stanziare sono disponibili su capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il sesto comma dell'articolo 1 autorizza la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541.

L'articolo 2, comma 1-ter, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n°50/83 per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della legge stessa. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7542, aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 8, della legge finanziaria n°67/88.

L'articolo 2, comma 2, stanziava 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7543, per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n°1295/57.

Il comma 1-bis dell'articolo 2, infine, parzialmente modificato dall'articolo 15, comma 7, della legge finanziaria n°67/88, autorizza limiti di impegno di lire 90 miliardi dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi dal 1989, per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui

ventennali a totale carico dello Stato ai comuni per interventi, fino ad un massimo di 400 miliardi, per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990 (articolo 2, comma 1, lettera a) ed ai comuni, loro consorzi, e alle comunità montane per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 1, lettere b) e c), della legge (articolo 2, comma 1, lettera b). Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544.

Pochè la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimità di alcuni articoli della legge n°65, si è dovuto attendere l'approvazione della legge n°92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla predetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1° febbraio 1988, si è comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap.7544).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si è approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap. 7541).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si è costituito il Comitato per il coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il predetto Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione : 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 comma 2 (cap.7543); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalità di cui all'art.1 comma 1 lettere b) e c) (cap.7544); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap.7542).

Con DM 30 luglio 1988 si è provveduto alla regolamentazione delle modalità di erogazione dei contributi, rendendo possibili i conseguenti adempimenti contabili e i primi pagamenti.

Gli stanziamenti destinati ai comuni per l'adeguamento degli stadi che ospiteranno i mondiali di calcio del 1990

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(capitolo 7541: 70 miliardi nel triennio 1987-89) sono stati formalmente impegnati al 31.12.1988 nella misura di 40 miliardi. Sul piano dei risultati concreti: i lavori di quasi tutti gli stadi (Firenze, Bari, Torino, Milano, Bologna, Verona, Udine, Cagliari e Palermo) dovrebbero concludersi nel 1989. Il completamento dei progetti degli stadi di Roma, Napoli e Genova è previsto nei primi mesi del 1990, in relazione a particolari esigenze (rifacimento tribuna Monte Mario e curve, a Roma, sale e centri stampa, a Roma e nelle altre città.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40% a favore del Mezzogiorno. Per gli anni 1987 e 1988 tale riserva è stata la seguente:

1987	Lire	2 miliardi (40% solo cap.7542)
1988	Lire	31,85 miliardi (40% cap. 7542 + 33% cap. 7544)

Per il 1989 è prevista una riserva di 22,8 miliardi (40% cap. 7542 + 21% cap.7544)

LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N.556

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

La legge n.556 del 30 dicembre 1988 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1988, n.465, trae origine dal cosiddetto "Decreto sui Mondiali di calcio del 1988, n.299" e si pone nella linea degli interventi infrastrutturali connessi con la manifestazione calcistica del 1990.

Il provvedimento è così articolato:

- a) art.1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;
- b) art.3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;
- c) art.4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;
- d) art.5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 (le misure previste dalla legge 192/86 sono scadute il 31.12.1988) e miglioramenti del sistema promozionale.

Gli art. 1 e 2 erogano 442 miliardi nel triennio 1988-90, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere da 1989, così ripartiti:

1988	100	miliardi
1989	142	miliardi
1990	196	miliardi

Almeno il 40% di tali somme è riservato ai territori del Mezzogiorno.

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative di sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento ed informatizzazione di strutture turistiche e ricettive. Oggetto della legge è, quindi, non il solo albergo, come previsto dalle passate leggi di incentivazione, ma

la più complessa figura identificata con la denominazione di "struttura turistica e ricettiva".

Con D.M., pubblicato sulla G.U. n°10 del 13.1.1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica (art.2 L.217/83) ha individuato le priorità, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

Il 70% dei fondi è erogato a favore delle Regioni e Province autonome mentre il 30% è riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti per iniziative di interesse nazionale devono essere presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto al Ministero del Turismo.

I progetti vengono valutati da una apposita commissione tecnica (art.2 comma 2) presieduta dal Ministro del Turismo. Le spese per la tale commissione sono di 100 milioni per il 1989 e di 100 milioni per il 1990 stanziati sul capitolo 1535.

L'intervento a favore dei progetti approvati può consistere in :

a) contributi in conto capitale pari al 35% del costo dell'investimento;

b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo pari al 35% del costo dell'investimento per dieci annualità.

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale è stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti:

1988	100 miliardi
1989	125 miliardi
1990	175 miliardi

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi è stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1988, in G.U. del 5.1.1989, il Ministro del Tesoro (art.1 comma 5 lettera b) ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Le agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera comportano soltanto la garanzia dello Stato per il rischio del cambio (per variazioni eccedenti il 7%) e non sono pre-

visti oneri finanziari.

L'articolo 4 della legge (comma 2) autorizza la spesa di 35 miliardi per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali. A tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nel 1988 ai comuni e al CONI, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 miliardi, a decorrere dal 1989, stanziati sul capitolo 7547 (limite d'impegno).

Altre iniziative sono poi finanziate dal 4° comma dell'articolo 4, ma rientrano nelle competenze del Ministero del bilancio.

Gli eventuali oneri finanziari conseguenti alla proroga dei benefici ai turisti stranieri motorizzati, prevista dall'articolo 5, non sono a carico della legge 556 ma saranno oggetto di un apposito provvedimento legislativo.

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 14 maggio 1981	n. 219
Legge 5 agosto 1981	n. 416
Legge 11 novembre 1982	n. 828
Legge 27 dicembre 1983	n. 730
Legge 22 dicembre 1984	n. 887
Legge 28 febbraio 1986	n. 46
Legge 1 dicembre 1986	n. 879

LEGGE 14/05/1981 N. 219

Interventi ricostruzione beni culturali nei  
territori colpiti dagli eventi sismici

PRIMA PARTE

La disponibilità in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 di cui alla legge 14/05/1981 n. 219 viene ripartita annualmente dal C.I.P.E., previa presentazione dei programmi organici di intervento, tra i vari settori della Pubblica Amministrazione.

Va precisato che in assenza di una assegnazione per l'anno 1988, l'attività per il medesimo anno attiene principalmente alla prosecuzione del programma approvato con D.M. 14/07/1987 e successive modificazioni in attuazione della delibera C.I.P.E. 08/04/1987 che risultava ripartita in funzione degli obiettivi presenti in Campania e Basilicata e copriva parzialmente il progetto di risanamento dei danni sismici di cui al piano stralcio per il triennio 1987/1989 inteso al recupero dei Beni Culturali, in particolar modo archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici colpiti dal sisma.

In questo stesso anno, tuttavia, in rispondenza alla richiesta specifica avanzata in sede di delibera C.I.P.E. 08/04/1987 sullo stato di attuazione dell'intero intervento nelle aree terremotate, quest'Ufficio e le Soprintendenze da esso collegate hanno compiuto un notevole sforzo di reperimento di tutti i dati conoscitivi utili a delineare a otto anni di distanza dagli eventi sismici, lo stato del problema nel settore di competenza dei Beni Culturali.

E' stata così effettuata una schedatura analitica di tutti gli interventi programmati, in corso di esecuzione ed ultimati e da tale notevole sforzo è risultato un rapporto dettagliato sull'evoluzione della spesa nelle regioni interessate dal sisma del novembre 1980, sul lavoro già portato a termine e sul



## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1986 e successive modifiche.	£. 1.230.000.000
B/3 Impegni assunti per interventi da realizzare in attuazione della delibera C.I.P.E. 28/11/1985 (stanziamento tutto impegnato).	£. 6.800.000.000
	-----
TOTALE "B"	£. 39.407.121,000
	=====

C) ORDINI DI ACCREDITAMENTO  
SU RESIDUI - DISPONIBILITA' DI CASSA DI LIRE  
-158.757.708.000 TOTALE  
O.A. EMESSI N° 939.

C/1 Delibere C.I.P.E. 08/04/1987 e 28/11/1985 (1987)	£. 69.143.867.000
C/2 Delibere C.I.P.E. 15/04/1986 e 28/11/1985 (1986)	£. 13.540.442.000
C/3 Delibera C.I.P.E. 28/11/1985	£. 6.680.039.000
C/4 Per trasporto e rinnovi	£. 67.991.837.000
C/5 Personale convenzionato	£. 1.041.276.000
	-----
TOTALE O.A. EMESSI	£. 158.757.461.000
	=====

D) SOMME RESIDUE DA IMPEGNARE E ACCREDITARE

D/1 Da impegnare e accredit.	
1986 £. 868.344.000	
1987 £. 42.928.684.000	£. 43.797.028.000
D/2 Su accr. su imp. assunti (fondi residui "propri")	
1985 £. 0.690.000.000	
1986 £. 675.000.000	
1987 £. 38.721.386.000	£. 46.086.386.000
D/3 Economie/Perenzione	£. 934.479.000
	-----
TOTALE "D" (Disp. cassa'89)	£. 90.817.893.000
	=====

R I E P I L O G O1) IMPEGNI ASSUNTI

£. 1.391.708.000 C.  
£. 39.407.121.000 R.  
£. 40.798.829.000

2) ORDINI DI ACCREDITAMEN-  
TO EMESSI

£. 1.391.708.000 C.  
£. 157.365.753.000 R.  
£. 158.757.461.000

3) RESIDUI A FINE ESERC.

£. 46.086.386.000 P.  
£. 43.797.028.000 S.  
£. 89.883.414.000

LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219

Cpa. 8202: "Spese per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione dei beni culturali situati nei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981" - Stanziamento iniziale f. 12.345.000.000

Nel corso del 1988 per il finanziamento delle spese per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione dei beni culturali situati nei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 sono stati disposti provvedimenti per un importo complessivo di f. 7.200.000.000.

Con tali interventi sono stati completamente utilizzati gli stanziamenti messi a disposizione dell'Amministrazione archivistica.

LEGGE 219/81

Delibera del CIPE del 15 aprile 1986

Cpa. 7501: "Interventi di ricostruzione beni culturali nei territori colpiti da eventi sismici".

A seguito del rifinanziamento della legge 219/81 la quota messa a disposizione dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per gli interventi a favore dell'Archivio di Stato di Napoli è stata di lire 2 miliardi.

Lo stanziamento è stato utilizzato nel corso del 1988.

Legge 5 agosto 1981, n. 416.

La legge 5.8.1981, n. 416, prevede all'art. 34 che gli "Istituti e le Aziende di credito di cui all'art. 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire a progetto editoriale e per la durata massima di dieci anni, alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, alla acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa e oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'art. 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo è stato istituito, presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato per 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio".

Le modalità, per la concessione dei contributi in conto interessi per i mutui a favore della editoria libraria di elevato valore culturale, sono state dettate dal decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 1983, reg. 12, fg. 61.

Successivamente è stato pubblicato il D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274, sostitutivo degli artt. 5 e 6 del suddetto D.M. 23.3.1983.

Di recente, con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato finanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 416, autorizzando una spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Dopo numerose riunioni a carattere istruttorio, coordinate dallo Ufficio di Segreteria, l'apposita Commissione, nella seduta plenaria del 23.9.1988 ha formulato nel 1988 pareri su 96 progetti editoriali per L. 15.000.000.000= circa di finanziamenti richiesti.

Gli Istituti di credito a medio termine, ai quali vengono comunicate le decisioni della suddetta Commissione, nel 1988 hanno deliberato la concessione di L. 24.139.565.000= di finanziamenti per opere già approvate in precedenti riunioni; nel 1° semestre del 1989 i suddetti Istituti hanno deliberato la concessione di finanziamenti per L. 820.000.000=.

Con N. 30 decreti dell'Onorevole Sottosegretario, nel 1988 sono stati concessi contributi in conto interessi per L. 15.620.827.234= su finanziamenti di L. 37.177.000.000= e con n. 11 decreti nel 1° semestre del 1989 per L. 4.268.374.310= su finanziamenti di L. 9.684.565.000

Attualmente i contributi impegnati in via provvisoria con decreto ministeriale ammontano complessivamente a L. 52.204.338.998=, mentre con appositi decreti di pagamento sono stati definiti soltanto L. 25.506.522.983= di contributi, poichè le procedure di controllo degli Istituti di credito tendenti a valutare sia la congruità della

documentazione di spesa che l'utilizzo dei finanziamenti stessi in vista della completa realizzazione dei progetti editoriali approvati sono piuttosto complesse e richiedono tempi lunghi.

Ad oggi gli importi ancora da impegnare sul cap. 7551 come contributo in conto interessi risultano essere L. 27.456.251.051= e vengono mantenuti in bilancio, per quanto riguarda gli anni dal 1984 al 1988, come residui di stanziamento. L'importo di L. 339.409.951= riguardante gli anni 1982 e 1983 deve invece considerarsi non più recuperabile ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18.11.1923, n. 2440 e modifiche successive.

Si è provveduto, inoltre, a liquidare i ratei di contributo sulla base dei contratti di finanziamento stipulati dalle Imprese Editrici con gli Istituti di credito a medio termine.

L'ammontare delle suddette liquidazioni effettuate entro il 1988 è di L. 9.799.428.940=, mentre tale importo al 31.5.1989 aumenta a L. 11.494.843.735=. Tutti i suddetti importi sono stati pagati in conto residui o competenza sul cap. 7551.

Quanto sopra detto si riassume nello schema seguente a configurazione attuale del cap. 7551:

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 7551 - Circolazione di moneta

A.F.	FINANZIAMENTO E RIFIN. ART.34	TOTALE IMPORTI IMPEGNATI NON ANCORA DEFINITIVI= VI (A)	TOTALE IMPORTI DEFINITIVI (B)	TOTALE IMPORTI (A+B)	IMPORTI ANCOI DA IMPEGNARE
1982	2.000.000.000=	244.017.990=	1.442.370.107=	1.686.388.097=	313.611.900=
1983	4.000.000.000=	1.130.790.040=	2.843.411.912=	3.974.201.952=	25.798.040=
1984	4.000.000.000=	1.362.019.888=	2.631.119.462=	3.993.139.350=	6.860.650=
1985	4.000.000.000=	1.243.786.313=	2.710.992.047=	3.954.778.360=	45.221.640=
1986	4.000.000.000=	951.023.932=	2.978.350.518=	3.929.374.450=	70.625.550=
1987	12.000.000.000=	5.840.392.222=	3.218.827.444=	9.059.219.666=	2.940.780.350=
1988	8.000.000.000=	2.831.538.929=	2.733.717.034=	5.565.255.963=	2.434.744.050=
1989	8.000.000.000=	2.839.542.859=	2.645.979.966=	5.485.522.825=	2.514.477.170=
1990	8.000.000.000=	2.711.269.555=	2.419.799.658=	5.131.069.213=	2.868.930.780=
1991	8.000.000.000=	2.527.383.166=	1.127.824.896=	3.655.208.062=	4.344.791.950=
1992	6.000.000.000=	2.004.995.820=	575.263.389=	2.580.259.209=	3.419.740.750=
1993	4.000.000.000=	1.476.280.421=	178.866.550=	1.655.146.971=	2.344.853.020=
1994	4.000.000.000=	838.070.315=	-----	838.070.315=	3.161.929.680=
1995	4.000.000.000=	696.704.565=	-----	696.704.565=	3.303.295.430=
	80.000.000.000=	26.697.816.015=	25.506.522.983=	52.204.338.998=	27.795.661.000=

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, n. 828

Completamento dell'opera di ripristino e restauro del patrimonio culturale nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Car. 3048: " Spese per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia".

Per il recupero e ripristino del patrimonio archivistico statale l'Amministrazione archivistica ha potuto disporre nel periodo 1982-1985 di uno stanziamento complessivo di £. 2.800 milioni.

Tali stanziamenti risultavano integralmente utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1985.

La legge 1° dicembre 1986, n. 879 ha proceduto al rifinanziamento degli interventi nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia. La somma a disposizione nel periodo 1986-89 è stata complessivamente di £. 1.560 milioni di cui £. 900 milioni interamente impegnata.

La quota residua di £. 660 milioni sarà impegnata entro la fine dell'esercizio finanziario.

LEGGE 730 DEL 1983 - ART. 37 -

Delibera del CIPE del 22 febbraio 1985 - £. 4.500.000.000

LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 229 £. 3.700.000.000

Cap. 8201: " Spese per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico".

Lo stanziamento complessivo di £. 8.200.000.000 è stato interamente impegnato.

Dovrà essere pagato l'importo di £. 504.186.190 nel momento in cui perverranno i certificati di collaudo.

LEGGE 887 DEL 22 DICEMBRE 1984 - ART. 12

Progetti di intervento immediatamente eseguibili - Delibera CIPE 6 febbraio 1986 -  
Anno 1987.

Cap. 8205: " Spese per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici - Anno finanziario 1987".

Sul cap. 8205, con Delibera CIPE 6 febbraio 1986 è stato approvato uno stralcio di progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude di £. 3.500 milioni.

Di tale somma è stato ottenuto un finanziamento parziale nel 1986 (Residui 85) di £. 1.744 milioni interamente impegnato.

Dovrà essere pagato l'importo di £. 154 milioni a collaudo.

Lo stralcio di progetto approvato con la suddetta delibera CIPE non ha potuto essere completato per mancanza dell'ulteriore finanziamento di £.1.756 milioni.

L.28 febbraio 1986, n.46.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.791, concernente provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali.

- Spese per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dei beni culturali ecc. (Cap.7502).

In attuazione dell'art.15 della Legge 28 febbraio 1986, n.41, che autorizzava la spesa di 300 miliardi per il 1986 e di 300 miliardi per il 1987, sono state stipulate n.37 convenzioni il 21 gennaio 1987 e n.2 convenzioni l'8 aprile 1987.

I concessionari e i relativi costi sono specificati nell'unito elenco.

Obiettivo dell'iniziativa, finanziata dal CIPE, è la valorizzazione dei beni culturali, la creazione di occupazione aggiuntiva, lo svolgimento di attività formative.

Di detti importi una quota pari al 64,4782% è stata destinata al mezzogiorno e nel 1988 sono stati effettuati i pagamenti riferiti ad interventi nei territori indicati, per un importo di f.116,738.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RET.	CONCESSORIO	IMPORTO CONCESS.	INIZIO LAVORI	DURATA
88	F.LLI BASSILICHI S.p.A.	16.471.000.000-	13 aprile 1987	36 mesi
89	CONSORZIO C.S.T.R.	26.344.500.000-	21 aprile 1987	36 mesi
90	CONSORZIO IRIS PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI LIBRARI	36.449.140.000-	1 aprile 1987	36 mesi
91	CONSORZIO IRIS PER LA FOTOTECA NAZIONALE	7.326.410.000-	1 aprile 1987	36 mesi
92	TECNARTE s.r.l.	11.193.366.730-	9 aprile 1987	36 mesi
93	JACORUSSI S.p.A.	4.828.460.000-	6 aprile 1987	36 mesi
94	CONSORZIO AORA'	24.164.140.000-	30 aprile 1987	27 mesi
95	CONSORZIO TELEDATA	12.202.444.800-	10 aprile 1987	28 mesi
96	CONSORZIO CERERE	5.821.625.980-	8 aprile 1987	24 mesi
97	CONSORZIO VALBENI s.r.l.	6.993.350.000-	13 aprile 1987	31 mesi
98	FINALIA SERVIZI DI BILLI MARIA LUISA & C. S.a.s.	13.131.127.100-	9 aprile 1987	36 mesi
99	CONSORZIO CIBAM	6.986.980.000-	1 aprile 1987	30 mesi
100	SYSTEM & MANAGEMENT S.p.A.	9.991.800.000-	13 aprile 1987	27 mesi
101	E.I.S. - ELETTRONICA INGEGNERIA SISTEMI S.p.A.	5.187.000.000-	10 aprile 1987	24 mesi
102	SOCIETA' RIMARKO s.r.l.	4.277.000.000-	23 maggio 1987	18 mesi
103	SOCIETA' VIDEO ITALIA s.r.l.	7.312.760.000-	4 maggio 1987	36 mesi
104	C.B.C. - CONSORZIO BENI CULTURALI	12.103.000.000-	30 marzo 1987	36 mesi
105	SISTEMI INFORMATIVI S.p.A.	13.767.390.000-	23 marzo 1987	30 mesi
106	SOCIETA' LEXON S.p.A.	3.226.314.000-	16 aprile 1987	27 mesi
107	SELE SISTEMI S.p.A.	6.687.590.000-	10 aprile 1987	36 mesi
108	CONSORZIO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE SOC.COOP.A.r.l.	6.106.100.000-	1 settembre 1987	36 mesi
109	SOCIETA' VIDEO ITALIA S.r.l.	7.280.000.000-	4 maggio 1987	36 mesi
110	CONSORZIO ANS ANTICHITA', RICERCA E SVILUPPO	5.733.000.000-	30 aprile 1987	36 mesi
111	CONSORZIO PINACOS	28.166.320.000-	9 maggio 1987	36 mesi
112	CONSORZIO BENI CULTURALI CAMPANIA CO.BE.CAM.	11.238.500.000-	15 maggio 1987	36 mesi
113	CONSORZIO ATLAS	23.631.231.260-	6 maggio 1987	30 mesi
114	CONSORZIO TERRITORIO E PERIMETRI DIFENSIVI IN PUGLIA "PERIMETRI DIFENSIVI PUGLIA"	18.159.960.000-	22 giugno 1987	36 mesi
115	CONSORZIO PINACOS	27.596.660.000-	23 maggio 1987	36 mesi
116	FARAD INFORMATICA S.p.A.	7.685.306.822-	16 aprile 1987	36 mesi
117	ARCIEDSYSTEM	15.562.820.000-	6 maggio 1987	36 mesi
118	MOMMA FL CO QUILICI PRODUZIONI EDIZIONI S.r.l.	10.897.250.000-	11 aprile 1987	36 mesi
	MULI UNIVERSITARI "LA DOTTA"	13.614.510.000-	22 giugno 1987	36 mesi

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

120	SIPMA S.P.A. SOC. DI L. TESSILICA E PRODUZIONE INFILANTI AUTOMATICI	14.569.924.460-	1 aprile 1987	36 mesi
121	CONSORZIO GRAFERA	11.921.000.000-	1 aprile 1987	36 mesi
122	CONSORZIO I.L.G.I.	3.121.300.000-	4 maggio 1987	28 mesi
123	CONSORZIO ARS - ANTICHITA', RICERCA E SVILUPPO	12.285.000.000-	30 aprile 1987	36 mesi
124	CONSORZIO NEAPOLIS	35.763.000.000-	24 marzo 1987	28 mesi
126	CONSORZIO M.B.A. PIEMONTE	9.959.040.000-	16 giugno 1987	24 mesi
127	E.D.S. S.P.A.	9.828.910.000-	19 giugno 1987	36 mesi
		<hr/>		
		507.585.231.152-		
	IVA 18%	91.365.340.608-		
	TOTALE	<hr/>		
		598.950.571.760-		
		<hr/>		

**LEGGE 1 DICEMBRE 1986 n. 879**

CAP. 3103 - "Interventi e contributi per il ripristino e il restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli Venezia Giulia"

La legge 1° dicembre 1986, n. 879 ha proceduto al rifinanziamento del cap. 3103 per gli anni 1986/91. La somma stanziata nel periodo 1986-1989 è stata complessivamente di f. 2.080 milioni di cui f. 1640 milioni interamente impegnati.

La quota residua di 440 milioni sarà impegnata nel secondo semestre del corrente esercizio finanziario.

PAGINA BIANCA

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE**

### **RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI  
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

**INDICE PER LEGGI**

Legge 14 maggio 1981	n. 219
Legge 11 novembre 1982	n. 828
Legge 26 aprile 1983	n. 130
Legge 27 dicembre 1983	n. 730
Legge 2 maggio 1983	n. 156
Legge 22 dicembre 1984	n. 887
Legge 10 giugno 1985	n. 286
Legge 25 giugno 1985	n. 331
Legge 22 dicembre 1986	n. 910
Legge 29 gennaio 1986	n. 26
Legge 28 febbraio 1986	n. 41
Legge 1 dicembre 1986	n. 879
Legge 11 marzo 1988	n. 67

LEGGE 14 MAGGIO N. 219

Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19/3/1981, n.75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

CAP. 4000 e 4001

L'onere derivante dall'attuazione della legge 14 maggio 1981, n.219 ai capp. 4000 e 4001 risulta a tutt'oggi esaurito.

Per le notizie afferenti le finalità del provvedimento legislativo in parola, si rimanda a quanto già comunicato con la relazione riferita all'anno 1986 della quale si allega copia.

LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219

Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19.3.1981 n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei Territori colpiti CAP. 4000 e 4001

L'art. 39 della predetta legge ha istituito, con effetto dall'a.a. 1982/83, l'Università statale degli Studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'art. 1 (numero I) del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.8.1933 n. 1592 e successive modificazioni.

Per le spese di funzionamento e per l'istituzione di nuovi posti di personale non docente necessari nell'Università, la legge ha previsto uno stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni finanziari 1982 - 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la medesima.

Al finanziamento degli ulteriori interventi, ivi comprese le opere di edilizia per la realizzazione della sede Universitaria, la legge medesima ne prevedeva la copertura (art. 85) sia con i mezzi di bilancio da unificare in sede di legge finanziaria, sia mediante ricorsi ai mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

Nell'anno finanziario 1982 il Ministero del Tesoro comunicava, che con D.I. del 29.11.1982 n. 167192 venivano disposte - in ordine alla realizzazione degli interventi sopraindicati - non finanziati con ricorso ai prestiti B.E.I., le assegnazioni dei fondi come segue:

Cap. 4000 - Stipendi, retribuzioni personale non docente universitario	£.	187.000.000 (comp)
Cap. 4001 - Contributi per il funzionamento delle Università ecc.	£.	4.813.000.000 (comp)
	£.	2.000.000.000 (cassa)

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Cap. 8557 - Contributi a favore delle istituzioni per il finanziamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici	£.	20.000.000.000 (cmp)
ecc.	£.	3.000.000.000 (cassa)

Nell'anno 1983 venivano disposte le assegnazioni così ripartite:

Cap. 4101 - £. 8.000.000.000

Cap. 8557 - £. 13.000.000.000

Mentre si rimanda per quanto concerne il Cap. 8557 ai contenuti della relazione appositamente redatta.

## CAP. 8557

Legge 14.5.1981, n. 219, e successive

Interventi nei territori colpiti dal sisma

Le leggi indicate in oggetto hanno previsto:

- A) per le Università di Napoli e Salerno e per l'Istituto Universitario Orientale di Napoli: finanziamenti per la riparazione dei danni causati dal terremoto;
- B) per le Università di Napoli e di Salerno: interventi per il completamento della sede;
- C) per l'Università della Basilicata: interventi per la realizzazione della sede.

In attuazione di tali leggi il CIPE ha deliberato finanziamenti sia con i fondi di bilancio, sia mediante ricorso a mutui della Banca Europea per gli Investimenti.

La situazione dei finanziamenti disposti è riportata nell'allegato prospetto.

Tutte le somme assegnate, relative agli esercizi dal 1981 al 1988 sono state completamente erogate ad eccezione di 10 miliardi assegnati all'Università di Napoli nel programma 1987/89.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 14.5.1981, m. 219

1. inquadramento

ANNO	Università NAPOLI		Università SALERNO		Ist. Univ. O. le NAPOLI		Università BASILICATA		T O T A L E		
	Ricostruzione	Nuove opere	Ricostruzione	Nuove opere	Ricostruzione	Nuove opere	Ricostruzione	Nuove opere	Ricostruzione	Nuove Opere	GENERALE
1981	12.492 (1)	-	2.085 (1)	-	1.983 (1)	-	-	-	17.000 (1)	-	17.000 (1)
1982	23.048 (2)	4.000 (3)	3.400 (2)	16.000 (3)	502 (2)	-	-	-	27.000 (2)	20.000 (3)	47.000 (2+3)
1983	-	3.000 (4)	-	-	-	-	-	10.000 (4)	-	13.000 (4)	13.000 (4)
1984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	12.000 (5)	-	1.900 (5)	-	-	-	9.593.634 (5)	9.593.634 (5)	13.900 (5)	9.593.634 (5)	23.443.634 (5)
1986	7.800 (6)	12.300 (6)	-	20.000 (6)	-	-	20.000 (6)	20.000 (6)	7.800 (6)	52.300 (6)	60.000 (6)
1987	22.000 (5)	-	-	9.813.624 (5)	-	-	12.104.366 (5)	12.104.366 (5)	22.000 (5)	22.250 (5)	44.250 (5)
	-	-	-	1.000 (7)	-	-	-	-	-	7.000 (7)	7.000 (7)
	4.150 (6)	15.850 (6)	3.225 (6)	33.400 (6)	-	-	26.500 (6)	26.500 (6)	7.375 (6)	75.750 (6)	83.125 (6)
1988	-	-	-	7.000 (7)	-	-	-	-	-	7.000 (7)	7.000 (7)
	4.150 (6)	15.950 (6)	3.225 (6)	33.600 (6)	-	-	26.500 (6)	26.500 (6)	7.375 (6)	75.750 (6)	83.125 (6)

Legge 14.5.1981 n. 219 e successive modificazioni  
Elenco delle delibere cipe con importi totali e per singola istituzione

<u>Delibere</u>	<u>Importo</u>	<u>anno</u>	<u>Istituzioni universitarie</u>	<u>(in milioni)</u>
(1) 7-8-81	44.000	1700	Min. Napoli (ricostruzione)	36.090
(2) 29-7-82			Min. Salerno (ric.ne)	5.485
		2700	J. Min. Oc. Napoli (ric.ne)	2.425
(3) 29-7-82	20.000	- 82	Min. Salerno (nuove op.)	16.000
			Min. Napoli (nuove op.)	4.000
(4) 22-12-82	13.000	- 83	Min. Basilicata (nuove op.)	10.000
			Min. Napoli (nuove op.)	3.000
(5) 28-11-85	67.743.634	23.423.634 - 85	Min. Napoli (ric.ne)	34.000
			Min. Basilicata (m.op.)	22.000
			Min. Salerno (ric.ne)	1.900
			Min. Salerno (m.op.)	9.843.634
(6) 15-4-86	60.000	- 86	Min. Napoli (ric.ne)	7.800
			Min. Napoli (m.op.)	12.200
			Min. Salerno (m.op.)	20.000
			Min. Basilicata (m.op.)	20.000
(7) Legge 28-10-86 - m. 730, art. 6	14.000	1.000 - 87 1.000 - 87	Min. Salerno	
(8) 8-4-87	166.250	83.125 - 87 83.125 - 87	Min. Napoli (ric.ne)	8.300
			Min. Napoli (m.op.)	31.700
			Min. Salerno (ric.ne)	6.450
			Min. Salerno (m.op.)	66.800
			Min. Basilicata (m.op.)	53.000

progr. 82

progr. 83

progr. 85

progr. 86-88

progr. 87-89

.LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della Regione Marche.

CAP. 4105

La citata legge 828/82 ha tra l'altro autorizzato, in relazione alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione del Friuli Venezia Giulia, l'aumento del contributo annualmente concesso dal MPI all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste per gli anni 1983 - 85, nonché la spesa di £.35 miliardi, da ripartire nel periodo 1982-85, per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine.

Per il programma di utilizzazione di quest'ultimo importo si rimanda alle precisazioni fornite in materia di Edilizia Universitaria con relazione appositamente redatta.

Come in precedenza accennato in base all'art. 8 della surrichiamata legge, il Ministero della P.I. è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, di £.500 milioni nel triennio 1983-1985 per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della Sede del Centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli.

Il contributo, interamente esaurito, è stato erogato in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno finanziario di riferimento - Attualmente questo Ministero provvede ad accreditare, all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, il contributo ordinario previsto dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73 - art. 11 - ammontante a £. 15.000.000 annui.

La spesa è imputata al Cap. 4105 dello stato di previsione del Dipartimento scrivente.

E' in corso di esame presso le sedi parlamentari un nuovo disegno di legge per la proroga del contributo in questione: la legge finanziaria per il 1989 prevede infatti, tra il fondo speciale di parte corrente (Tab.B Ministero del Tesoro) l'onere della relativa spesa ripartito come segue:

1989	1990	1991
	(in milioni)	
4.000	4.000	4.000

## CAP. 8559

LEGGE 26.4.1983, N.130 - ARTICOLO 21

Fondo investimenti e occupazione - FIO 1983.

In attuazione dell'art.21, I comma, della legge n.130, il CIPE, in sede di ripartizione del FIO per il 1983 (1.300 miliardi + 1.000 miliardi di mutui con la B.E.I.) ha deliberato il finanziamento dei seguenti progetti, relativi a Istituzioni universitarie:

Con delibera in data 22.12.1983:

- Scuola Internazionale Studi Avanzati di Trieste	12.500.000.000
- Università di Ancona, completamento Facoltà Ingegneria	51.800.000.000
- Università di Catania, completamento nuovo centro S.Sofia 1 clinica chirurgica <u>con delibera in data 19.6.1984</u>	15.000.000.000
- Università della Calabria -Cosenza, sede definitiva dell'Università	37.406.000.000
	116.706.000.000

I lavori sono in corso e questo Ministero ha erogato, su richiesta delle istituzioni universitarie, le seguenti somme, pari alle assegnazioni disposte dal Ministero del Tesoro.

Scuola Internazionale Studi Avanzati - Trieste	10.544.369.000
Università di Ancona	43.695.867.000
Università di Catania	12.653.243.000
Università della Calabria	37.406.000.000
	104.299.479.000

Nel corso del 1988 e nei primi 6 mesi del 1989 non vi sono state assegnazioni da parte dei Ministeri del Bilancio e del Tesoro.

Si rimane pertanto in attesa di tali assegnazioni per consentire l'integrale copertura finanziaria.

## CAP. 8557

Legge 28.10.1986 n. 730, art. 6 -

La legge 28.10.1986 n. 730, all'art. 6, decimo comma, ha assegnato all'Università di Salerno, "per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la Facoltà di Ingegneria", un contributo speciale di 14 miliardi per il periodo 1987-88, a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14.5.1981, n. 219, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nel 1988.

Il decreto legge 26.1.1987, convertito in legge con modificazioni, nella legge 27.3.1987, n.120, ha destinato tale importo alla "realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno".

E' in corso il completamento dell'iter per la costituzione del centro interuniversitario.

## CAP. 8559

LEGGE 27.12.1983 N. 730 ART. 37.

Fondo investimenti e occupazione FIO 1984

L'art. 37 della legge n. 730 ha stanziato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1984, nell'ambito del FIO l'importo di 1.800 miliardi "per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26.4.1983 n. 130".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso dalla Banca Europea Investimenti sino alla concorrenza del controvalore di 1.200 miliardi per la contrazione di appositi mutui, i cui oneri saranno a carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio, ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse al CIPE le schede di progetto (ciascuna di importo superiore agli 8 miliardi) per un importo complessivo di 994.856 milioni.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 22.2.1985 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università dell'Aquila: nuova Facoltà di Scienze	28.333.000.000
- Università di Napoli: nuove sedi Facoltà scientifiche (lotto n. 2)	50.068.000.000
- Università di Parma: Dipartimento biologico; Dipartimento della terra Dipartimento di fisica	25.459.000.000
- Università della Tuscia-Viterbo Facoltà di Agraria	17.650.000.000
- Università di Roma: adeguamento norme di sicurezza (Sapienza Policlinico)	40.450.000.000
- Università di Milano: ristrutturazione nuova sede Facoltà di Farmacia (secondo lotto)	14.900.000.000

---

176.860.000.000

(segue cap. 8559)

Le istituzioni interessate hanno già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato<sup>al 31-12-1988</sup> le seguenti somme pari alle assegnazioni disposte dal Tesoro -

- Università dell'Aquila	25.805.300.000
- Università di Napoli	45.600.600.000
- Università di Parma	25.023.332.000
- Università della Tuscia	13.147.517.000
- Università di Roma	36.840.300.000
- Università di Milano	13.570.400.000

---

159.987.449.000

Nei primi 6 mesi del 1989 non vi sono state assegnazioni.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Tesoro, per consentire l'integrale copertura finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento.

## CAP. 8560

Legge 2.5.1983, n.156 - art.3

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona -

La legge 2.5.1983 n.156, all'art.3, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, la somma di L.35 miliardi per il biennio 1983/ per la ricostruzione della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università distrutta dalla frana del 13.11.1982.

Il Ministero ha approvato il programma dell'Università; al 31.12.1988 ha erogato l'importo di 27 miliardi; nei primi 6 mesi del 1989 è stato erogato il residuo importo di 8 miliardi. L'intero importo assegnato risulta pertanto completamente erogato.

La realizzazione dell'opera è in corso.

## CAP. 8559

LEGGE 22.12.1984 N. 887, ART. 12

Fondo investimenti e occupazione - FIO 1985.

L'art. 12 della legge n. 887 ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1985, nell'ambito del FIO, l'importo di 1.500 miliardi per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983 n. 130, e cioè per il "finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse..... e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo, viene autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli investimenti (BEI) sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Il C.I.P.E. ha deliberato la ripartizione dei fondi il 6 febbraio 1986 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

- Università di Cagliari: realizzazione Facoltà di Medicina, Farmacia e Scienze MM.FF.NN:	28.300.000.000
- Università della Calabria: Facoltà di Ingegneria - completamento	40.000.000.000
- Università di Genova: nuova sede Facoltà di Architettura nel centro storico	20.000.000.000
- Istituto Universitario Orientale-Napoli consolidamento e restauro di Palazzo Corigliano-Napoli	6.515.000.000
- Università di Pavia dipartimento di Genetica, Ingegneria - attrezzature e biblioteca	14.800.000.000
- Università di Napoli: realizzazione nuove sedi delle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di Economia e commercio, 1° lotto	39.987.000.000
	<hr/>
	149.602.000.000

(segue cap. 8559)

Le istituzioni interessate hanno già appaltato i lavori e questo Ministero ha erogato le seguenti somme:

		(di cui erogati nel periodo 1/1- 30/6/89)
- Università di Cagliari	28.300.000.000	14.510.732.000
- " della Calabria	40.000.000.000	—
- " di Genova	20.000.000.000	10.545.000.000
- Istituto Univ. Orientale di Napoli	3.246.668.000	666.668.000
- Università di Pavia	14.800.000.000	7.425.000.000
- Università di Napoli	39.987.000.000	20.404.600.000
	<hr/>	<hr/>
	146.333.668.000	53.552.000.000

Tutti i progetti ammessi a finanziamento hanno avuto integrale copertura finanziaria ad eccezione di quello relativo all'Istituto Universitario Orientale di Napoli per il quale si rimane in attesa dell'ulteriore assegnazione di 3.268.332.000.

Legge 10 Giugno 1985, n. 286

finanziamento Istituto di Fisica Nucleare

CAP 8556

La relativa spesa è imputata al Cap. 8556 dello Stato di Previsione della spesa di questo Ministero.

L'INFN costituito con decreto 8.8.1951 del Presidente del CNR è ordinato secondo le norme recate dal D.I. 26 luglio 1967 (decreto MPI di concerto con il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato e con il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica) e ristrutturato con L. 18.12.1971 n.1220.

L'Istituto ha il compito di promuovere, coordinare e di effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare.

A tal fine può stipulare convenzioni con le Università ed altri Enti ed organismi che posseggono gli stessi scopi ed effettuino ricerche scientifiche negli stessi settori.

Per la realizzazione delle proprie attività l'INFN predispone programmi pluriennali, i cui finanziamenti - previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica - sono concessi con provvedimenti legislativi da proporsi su iniziativa del M.P.I. di concerto con quello del Tesoro.

I finanziamenti sono disposti con emissione di ordinativi diretti intestati al Presidente dell'Istituto.

Con legge 10.6.1985 n.286 è stato definito il piano di finanziamento di seguito indicato, per il quadriennio 1985 - 1988 di cui il Ministero scrivente ha già provveduto all'erogazione della somma di pertinenza dell'anno 1988.

1985	1986	1987	1988
	(in milioni di lire)		
194.400	220.000	230.000	240.000

L'erogazione del contributo ha luogo in un'unica soluzione, nei primi mesi dell'anno, pertanto non si registrano residui alla chiusura dell'esercizio.

L'onere è iscritto nella TAB. A allegata alla legge finanziaria 1988.

./.

Il nuovo piano quinquennale dell'I.N.F.N. è attualmente all'esame della Camera . Le richieste globali di finanziamento assommano per i prossimi cinque anni a complessive £. 1.800 miliardi così ripartiti nel quinquennio:

( in milioni)

1989	1990	1991	1992	1993
280.000	320.000	360.000	400.000	440.000

## CAP. 8554

Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 1 -  
Legge 22.12.1986, n. 910 - art. 7 - ottavo comma -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-88 l'importo di 700 miliardi, per interventi urgenti di edilizia universitaria così ripartito:

1985	80 miliardi
1986	220 "
1987	220 "
1988	180 "

La legge ha espressamente previsto che gli stanziamenti devono prioritariamente essere destinati agli interventi necessari per rendere le strutture edilizie universitarie esistenti e i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6.3.1976, n. 50.

Ad integrazione di tali fondi l'art. 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986, n. 910 ha stanziato, per gli stessi fini, ulteriori 950 miliardi così ripartiti:

1987	100 miliardi
1988	300 "
1989	550 "

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989), alla Tabella A, ha rideterminato gli importi da iscrivere in bilancio nella misura di 492,5 miliardi per il 1989 e 57.500.000.000 per il 1990.

Il decreto legge 8 maggio 1989 n. 165 (ulteriori interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica) ha previsto, all'articolo 6, primo e secondo comma, la concessione all'Università di Roma-La Sapienza e all'Università di Roma-Tor Vergata, di somme per l'importo complessivo di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Lo stesso art. 6, al 3° comma ha previsto che a tale onere si provveda mediante corrispondente riduzione del cap. 8554 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per i medesimi anni. ( Si è in attesa della iscrizione dei predetti importi su pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.)

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue cap. 8554)

Pertanto per il combinato disposto delle predette norme la situazione degli stanziamenti è la seguente:

esercizio	(in miliardi)			Totale (1+2-3)
	L.331	L.910	D.L. 3.5.89 n.165	
1985	80	-	-	80
1986	220	-	-	220
1987	220	100	-	320
1988	180	300	-	480
1989	-	492,5	-20	472,5
1990	-	57,5	-20	37,5
	<u>700</u>	<u>950</u>	<u>-40</u>	<u>1.610</u>

Il Ministero ha provveduto con vari decreti a ripartire l'importo complessivo di £. 1.610 miliardi; <sup>(ved. alleg. B)</sup> per l'edilizia generale, dipartimentale e residenziale si è provveduto in linea generale, sulla base dei parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito dalla legge 6.3.1976, n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Sulla base delle relative assegnazioni le Università e le altre istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi.

I fondi necessari vengono messi gradualmente a disposizione delle istituzioni universitarie, mediante ordini di accreditamento, (mediante mandati nel caso di Collegi Universitari) sulle contabilità speciali, specificamente aperte per l'edilizia universitaria presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, sulla base delle richieste formulate dalle istituzioni stesse in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa.

Risulta effettivamente erogato, al 30.6.1989, un importo complessivo di 992,646 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

	(dati in miliardi)
1985	58,790
1986	68,047
1987	283,671
1988	153,105
1989 (al 30.6.89)	429,033
(Per l'analisi vedi allegato B)	<u>992,646</u>

(segue cap. 8554)

La realizzazione degli interventi finanziati con le predette leggi ha presentato caratteri di notevole complessità in quanto le Università hanno, tra l'altro, dovuto individuare, anche su espressa indicazione del Ministero, quelle soluzioni atte a consentire la realizzazione degli interventi per la "messa a norma" (vanno ricordati, tra gli altri, quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelli previsti dalla normativa L. n. 818/84 sulla prevenzione incendi, che detta precise scadenze temporali per gli adempimenti, per la cui inosservanza prevede sanzioni penali) nella maniera più idonea e snella possibile, tenendo conto, nel rispetto della vigente normativa, della esigenza di economizzare i costi degli interventi stessi.

Al riguardo il Ministero ha esplicitamente ricordato alle Università che "la messa a norma, mantenendo ferma l'attuale utilizzazione delle strutture, può in molti casi essere in contrasto con la sopra ricordata esigenza di economicità, e una opportuna revisione degli attuali criteri di utilizzazione e di destinazione delle stesse può portare alla individuazione di più idonee soluzioni" (ad esempio cambio di destinazione di un edificio storico destinandolo a facoltà umanistiche, rispetto a precedente destinazione a facoltà scientifiche, per eccessiva onerosità degli interventi necessari a mantenerne la preventiva destinazione).

Quanto detto, ha consentito di individuare soluzioni tendenti alla razionalizzazione ed ha portato alla elaborazione di programmi i cui interventi devono ritenersi in rapporto di reciproca integrazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di "messa a norma", contribuendo tutti gli interventi, in via diretta o mediata, al raggiungimento degli obiettivi stessi; ciò non ha tra l'altro potuto consentire il già difficile esercizio della facoltà di revoca dei finanziamenti.

La soluzione dei problemi operativi innanzi ricordati, ha comportato un <sup>più</sup> ritmo di impiego dei fondi; essendo ormai tali complessi problemi superati è da ritenere che il ritmo di impiego dei fondi stessi subirà una notevolissima accelerazione.

(segue cap; 8554)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986 n. 910, la legge finanziaria 1989 ha previsto nella tabella D, stanziamenti per 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

In ordine al quadro delle esigenze complessive delle istituzioni universitarie si fa presente che, dalla rilevazione effettuata dal Ministero alla data del 30 settembre 1988, sono state evidenziate esigenze per oltre 10.000 miliardi.

Al fine di superare i molteplici problemi che si sono posti in sede di realizzazione di interventi edilizi, il Ministero ha ritenuto di fornire alle istituzioni universitarie, con nota 442 del 28 febbraio 1989, istruzioni in ordine alle nuove modalità di gestione dei fondi di cui alla tabella D, nei termini appresso indicati.

Il Ministero provvederà a comunicare la disponibilità annua sulla quale ciascuna istituzione potrà contare, in modo da consentire la formulazione di concreti programmi pluriennali degli interventi da realizzare e di attivare sollecitamente le numerose fasi procedurali in cui si articola la realizzazione di un'opera, prima della effettiva disponibilità dei fondi.

In tal modo potranno effettivamente essere ridotti al massimo i tempi di realizzazione degli interventi, e conseguentemente, l'entità dei residui passivi, che sono strettamente correlati ai tempi stessi.

Sempre con tale nota è stato precisato che per stimolare la realizzazione degli interventi ed evitare che i fondi non vengano sollecitamente utilizzati, il Ministero provvederà, all'inizio di ciascun anno, ad assegnare effettivamente l'importo annuo al quale si fa riferimento soltanto se l'importo in precedenza assegnato risulterà, al 30 settembre dell'anno precedente, impegnato con contratti di appalto stipulati (il Ministero sta già organizzando un sistema di rilevazione in tal senso, anche relativamente alla gestione dei fondi stanziati dalle leggi nn. 331/85 e 910/86, ai fini della utilizzazione dei dati in sede di gestione dei fondi in questione).

(segue cap. 8554)

L'importo non ancora impegnato, verrà detratto dalla entità annua del contributo al quale si fa riferimento, e destinato alle altre istituzioni che dimostreranno una maggiore capacità di spesa. In tal modo ad ogni istituzione verrà comunque assicurata, per ciascun anno, una costante possibilità di spesa pari alla somma della eventuale entità del contributo relativo al precedente esercizio, non ancora impegnata con contratto di appalto al 30 settembre dell'esercizio precedente, più la quota di effettiva nuova assegnazione.

Il Ministero è nella convinzione che il nuovo meccanismo di finanziamento (iscrizione in tabella D) e le descritte nuove modalità di gestione dei fondi consentiranno di modificare profondamente e positivamente la capacità delle Università di realizzare interventi, che potranno essere così attuati in tempi (e conseguentemente con costi) ridotti.

Alleg. A

L. 331/85 e L. 910/86

RIPARTIZIONE FONDISituazione dopo il D.M. 18 - 2 - 89.Edilizia generale (G), dipartimentale (D) e residenziale (R)

		(in milioni)	
Università di	Ancona	12.830	G D
"	Bari	60.000	G D
"	Bologna	70.000	G D
"	Brescia	13.690	G D
"	Cagliari	20.460	G D R
"	Camerino	10.150	G D
"	Molise	4.400	G D
"	Cassino	5.210	G D
"	Catania	48.400	G D R
"	Chieti	58.410	G D

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		(in milioni)
Università di	Calabria	3.380 GDR
"	Ferrara	6.970 GD
"	Firenze	81.500 GD
"	Genova	36.430 GD
"	L'Aquila	9.600 GD
"	Lecce	18.840 GD
"	Macerata	4.310 GD
"	Messina	44.240 GDR
"	Milano	108.732 GD
"	Modena	20.820 GD
"	Napoli	100.000 GD
"	Padova	90.000 GD
"	Palermo	55.000 GDR
"	Parma	27.240 GD
"	Pavia	18.030 GD
"	Perugia	21.400 GD
"	Pisa	45.290 GD
"	Basilicata	5.640 GD
"	Reggio Calabria	46.960 GD
"	Roma "La Sapienza"	150.000 GD
"	Roma "Tor Vergata"	10.000 GD
"	Sassari	13.030 GDR
"	Sienna	11.430 GD
"	Torino	100.000 GD
"	Trento	8.100 GDR

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni)

Università di Trieste	18.840	GDR
.. Udine	7.280	GDR
.. Venezia	11.330	GD
.. Verona	15.420	GD
.. Tuscia (VT)	17.640	GD
Politecnico Milano	53.070	GD
.. Torino	20.070 GD + 5.000 (FTO '86 v. delibera CIPE 12.5.1988)	25.270
Istit. Univ. Navale Napoli	980	GD
.. " Orientale Napoli	1.920	GD
.. " Architettura Venezia	7.360	GD
Università per Stranieri di Perugia	2.500	GD
Scuola Normale Superiore Pisa	9.000	GDR
Scuola Superiore Studi Universitari e perfezionamento S. ANNA - Pisa	500	GDR
Scuola Lingue e Cultura Italiana per Stranieri di Siena	450	GD
Scuola Internazionale Studi Avanzati Trieste	1.400	GD
ISEP - Roma	3.000	G
Osservatorio Astrofisico di Arcetri	382	G
.. " Carloforte (CA)	345	G
.. " Astrofisico di Catania	550	G
.. " Astronomico COLLURANIA (TE)	1.426	G

./. .

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Osservatorio Vesuviano Ercolano (NA)	370 G
" Astronomico Milano	1.385 G
" " Padova	1.400 G
" " Pino torinese	200 G
" " Roma	950 G
" " Trieste	760 G
" " Bologna	420 G
" " Capodimonte (NA)	2.880 G

---

 1:527.500
Edilizia dei Collegi universitari legalmente riconosciuti

	(in milioni)
Collegio Ghislieri - Pavia	3.340
" Borromeo - Pavia	4.140
" L. Einaudi - Torino	5.050
" D.N. Mazza - Padova	4.150
Fondazione RUI - Roma	12.520
" S.E. Mattei - Pavia	330
IPE - Napoli	9.530
Fondazione S. Bruni - Pavia	2.190
	<hr/>
	41.250

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EDILIZIA SPORTIVA		(in milioni)
Università di	Ancona	415
"	" Bari	1455
"	" Basilicata	1000
"	" Bologna	1455
"	" Brescia	1000
"	" Cagliari	830
"	" Calabria	415
"	" Camerino	415
"	" Catania	1455
"	" Chieti	1000
"	" Ferrara	415
"	" Firenze	1455
"	" Genova	1455
"	" L'Aquila	1000
"	" Lecce	415
"	" Macerata	415
"	" Messina	1455
"	" Milano	2080
"	" Modena	830
"	" Napoli	2080
"	" Padova	1455
"	" Palermo	1455
"	" Parma	830
"	" Pavia	830
"	" Perugia	830
"	" Pisa	1455
"	" Roma "La Sapienza"	2080
"	" Salerno	2500
"	" Sassari	830
"	" Siena	830
"	" Torino	1455
"	" Trento	1000
"	" Trieste	830
"	" Udine	1000

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

	(in milioni)
Università di Venezia	830
"    "    Verona	1000
"    "    Viterbo	1000
	<hr/>
	41250
	<hr/>

**RIEPILOGO**

Edilizia generale, dipartimentale e residenziale	1.527.500
Edilizia dei collegi universitari	41.250
Edilizia sportiva	41.250
	<hr/>
	1.610.000

Alleg. B

L. 331/85 e L. 910/86

## PROGAZIONE FONDI (situazione al 30-6-89)

Edilizia generale (G), dipartimentale (D) e residenziale (R)

(in milioni)

diversità di	Ancona	12.830
"	Bari	12.000
"	Bologna	24.000
"	Brescia	10.190
"	Cagliari	20.460
"	Camerino	10.150
"	Molise	4.400
"	Cassino	1.042
"	Catania	28.680
"	Chieti	45.400

/.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni)

Università di Calabria	3.380
" Ferrara	6.970
" Firenze	21.200
" Genova	27.993
" L'Aquila	9.600
" Lecce	11.915
" Macerata	2.390
" Messina	19.768
" Milano	96.000
" Modena	20.820
" Napoli	64.000
" Padova	37.928
" Palermo	10.000
" Parma	23.240
" Pavia	13.440
" Perugia	21.400
" Pisa	12.200
" Basilicata	2.528
" Reggio Calabria	9.392
" Roma "La Sapienza"	103.329
" Roma "Tor Vergata"	10.000
" Sassari	11.366
" Siena	11.430
" Torino	65.000
" Trento	8.100

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni)

Università di	Trieste	16.894
"	Udine	5.475
"	Venezia	6.460
"	Verona	15.420
"	Tuscia (VT)	3.848
	Politecnico Milano	51.614
	" Torino	20.574
	Istit. Univ. Navale Napoli	337
	" " Orientale Napoli	1.920
	" " Architettura Venezia	3.460
Università per Stranieri di Perugia		2.490
	Scuola Normale Superiore Pisa	6.718
	Scuola Superiore Studi Universitari e perfezionamento S. ANNA - Pisa	355
	Scuola Lingue e Cultura Italiana per Stranieri di Siena	
	Scuola Internazionale Studi Avanzati Trieste	1.098
	ISEF - Roma	3.000
	Osservatorio Astrofisico di Arcetri	382
	" Carloforte (CA)	345
	" Astrofisico di Catania	154
	" Astronomico COLLURANIA (TE)	373

/.

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

<b>Osservatorio Vesuviano Ercolano (NA)</b>	265
" <b>Astronomico Milano</b>	1.070
"    " <b>Padova</b>	550
"    " <b>Pino torinese</b>	200
"    " <b>Roma</b>	190
"    " <b>Trieste</b>	470
"    " <b>Bologna</b>	410
"    " <b>Capodimonte (NA)</b>	1.576
	<hr/>
	938.189

**Edilizia dei Collegi universitari legalmente riconosciuti****(in milioni)**

<b>Collegio Ghislieri - Pavia</b>	3.340
" <b>Borromeo - Pavia</b>	1.802
" <b>L. Einaudi - Torino</b>	2.933
" <b>D.N. Mazza - Padova</b>	830
<b>Fondazione RUI - Roma</b>	9.538
" <b>S.E. Mattei - Pavia</b>	330
<b>IPE - Napoli</b>	9.530
<b>Fondazione S. Bruni - Pavia -</b>	1.190
	<hr/>
	29.493

EDILIZIA SPORTIVA		(in milioni)
Università di	Ancona	415
"	" Bari	220
"	" Basilicata	200
"	" Bologna	500
"	" Brescia	1.000
"	" Cagliari	830
"	" Calabria	415
"	" Camerino	415
"	" Catania	-
"	" Chieti	1.000
"	" Ferrara	415
"	" Firenze	291
"	" Genova	1.455
"	" L'Aquila	1.000
"	" Lecce	415
"	" Macerata	415
"	" Messina	291
"	" Milano	416
"	" Modena	830
"	" Napoli	416
"	" Padova	1.455
"	" Palermo	500
"	" Parma	830
"	" Pavia	400
"	" Perugia	830
"	" Pisa	1.455
"	" Roma "La Sapienza"	2.080
"	" Salerno	500
"	" Sassari	830
"	" Siena	224
"	" Torino	1.455
"	" Trento	1.000
"	" Trieste	7
"	" Udine	1.000

---

**X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

	(in milioni)
Università di Venezia	266
"    "    Verona	1.000
"    "    Viterbo	200
	<hr/>
	24.964

Edilizia generale, dipartimentale e residenziale	938.189
Edilizia dei collegi universitari	29.493
Edilizia sportiva	24.964
	<hr/>
	992.646

## CAP.8555

Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 2 -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria - finanziamenti a favore della Seconda Università di Roma-Tor Vergata

La legge ha stanziato, all'art. 2 per il periodo 1985-88, l'importo di 260 miliardi per la II<sup>a</sup> Università di Roma-Tor Vergata così ripartito:

1985	20 miliardi
1986	80     "
1987	80     "
1988	80     "

Sulla G.U. del 22.1.1986 è stato pubblicato l'avviso di gara relativo all'affidamento in concessione, secondo quanto previsto dalla legge 3 aprile 1979, n. 122 (art. 7), della realizzazione della nuova sede della Seconda Università di Roma-Tor Vergata.

L'iter procedurale è stato espletato e la relativa convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione delle opere è stata già firmata dalle parti.

La concessionaria ha poi presentato il progetto di massima dell'intero intervento ed il progetto di massima ed esecutivo relativo alla realizzazione della facoltà di medicina. E' in corso l'approvazione di tali elaborati da parte dell'Università.

Entro l'anno è previsto l'inizio dei lavori di costruzione.

In relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università questo Ministero ha erogato al 31.12.1988 la somma di 120 miliardi necessaria, tra l'altro, per il versamento dell'anticipazione alla concessionaria e si prevede che, nel corso dell'anno 1989, l'Università avrà necessità di ulteriori 60 miliardi.

LEGGE 29 GENNAIO 1986 N. 26

Incentivi per il Bilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia  
CAP. 8561 (Soppresso A.F. 1988)

L'art. 10 della Legge 29 gennaio 1986, n.26 ha previsto l'assegnazione della somma di £. 25 miliardi in favore dell'Università degli Studi di Trieste al fine di favorire lo sviluppo della ricerca nel campo internazionale, anche mediante programmi di studio da effettuarsi in cooperazione con Università straniere, nonché per la realizzazione di programmi edilizi e l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.

L'onere totale, a tutt'oggi interamente accreditato, trovava imputazione al cap. 8561, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, che risulta soppresso nell'a.f. 1988 non registrando residui al riguardo ed avendo esaurito l'oggetto della spesa.

L'importo globale già iscritto nella tab. A allegata alla legge finanziaria 1987 era così ripartito:

1985	1986 ( in milioni)	1987
10.000	10.000	5.000

## CAP. 8559

LEGGE 28.2.1986, N. 41 - ART. 14.

LEGGE 22.12.1986, N.910, art. 5

LEGGE 11.3.1988, N. 67, ART. 17

Fondo investimenti e occupazione FIO 1986

Per quanto riguarda il FIO 1986 la legge 28 febbraio 1986 n.41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di £. 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 <sup>e 3 agosto 1988</sup> ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

47- Politecnico di Torino:

ampliamento dei Dipartimenti  
del Politecnico di Torino. Sede di  
corso Duca degli Abruzzi n. 24

18.557

48- Consorzio per l'incremento degli  
studi e delle ricerche degli Istituti  
di Fisica dell'Università di Trieste:

ampliamento e completamento della  
sede del Centro internazionale di  
fisica teorica di Trieste

12.000

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49 - <u>Università di Padova:</u> completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843
50 - <u>Università di Palermo:</u> completamento edifici di chimi ca e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica-ingegneria - Pavia	25.121
52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria-Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Univer sità degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strut ture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 56 - Università di Milano:  
Lita - Laboratorio interdiscipli  
nare tecnologie avanzate 48.403
- 57 - Università di Firenze:  
nuovo polo scientifico della  
Università di Firenze a Sesto  
Fiorentino 113.753
- 58 - Università di Bologna:  
realizzazione degli edifici desti  
nati al complesso polifunzionale  
scientifico e per servizi generali  
di Ateneo - Bologna 22.694
- 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli:  
realizzazione del complesso edilizio  
destinato alla seconda sede dell'Istitu  
to universitario navale da realizzare  
nel centro direzionale di Napoli 47.008
- 60 - Università "La Sapienza" di Roma:  
realizzazione del complesso informatico  
dell'Università degli studi "La Sapien  
za" di Roma 46.000
- 61 - Università di Napoli:  
realizzazione delle nuove sedi di scien  
ze matematiche, fisiche, naturali ed eco  
nomia e commercio (IV lotto) - Universi  
tà di Napoli 39.749

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

62 - <u>Politecnico di Torino:</u> restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	8.983
63 - <u>Università di Trento:</u> ristrutturazione del polo umani stico dell'Università di Trento	18.600
64 - <u>Università di Genova:</u> realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia	30.101
65 - <u>Università di Modena:</u> restauro e riutilizzazione dell'edi ficio monumentale denominato "Foro Boario"	10.543
66 - <u>Università di Torino:</u> facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale)	16.783
12 - <u>Università di Bologna:</u> il sistema integrato dei musei biblioteche e laboratori stori co-scientifici nell'area univer sitaria di Bologna: Palazzo Poggi-Ca' Malvezzi	21.400
	<u>630.079</u>

Le istituzioni interessate hanno già appaltato i lavori (ad eccezione dell'Istituto Universitario Navale di Napoli) e questo Ministero ha erogato nei primi sei mesi del 1989 le seguenti somme pari alle assegnazioni disposte dal Tesoro:

(dati in milioni)

47 - Politecnico di Torino 2.627,5

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di Fisica dell'Università di Trieste	1.279,5
49 - Università di Padova	5.293,5
50 - " " Palermo	4.580,5
51 - " " Pavia	8.959
52 - " " Sassari	11.315,5
53 - " della Calabria	7.417,5
54 - " dell'Aquila	10.433,5
55 - " di Brescia	7.254
56 - " " Milano	13.792,5
57 - " " Firenze	16.105
58 - " " Bologna	8.093,5
59 - Istituto Univ.Navale di Napoli	--
60 - Università "La Sapienza" Roma	9.810
61 - " di Napoli	11.326,5
62 - Politecnico di Torino	1.272
63 - Università di Trento	6.633,5
64 - " " Genova	6.419,5
65 - " " Modena	3.004
66 - " " Torino	4.782,5
12 - " " Bologna	--

---

140.399,5

## CAP. 8553

Legge 1.12.1986, n. 879, art. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine.

La legge 1.12.1986, n. 879, all'art. 11, ha stanziato la somma di £. 120 miliardi nel periodo 1986-91 di cui 114 miliardi a favore dell'Università di Udine per l'attuazione dei programmi di edilizia universitaria nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, (di cui 57 miliardi per le esigenze della Facoltà di Medicina) e 6 miliardi a favore del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

Le relative quote sono state determinate in:

esercizio 1986	5.000.000.000
" 1987	15.000.000.000
" 1988	17.000.000.000

Le quote relative ai successivi esercizi sono state rideterminate dalla legge 24.12.1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) che alla Tabella A ha previsto i seguenti importi:

" 1989	17.000.000.000
" 1990	28.000.000.000
" 1991	27.000.000.000
" 1992	11.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in corso; al 31.12.1988 è stato erogato l'importo di 37 miliardi pari agli stanziamenti 1986, 1987 e 1988.

Nei primi mesi del 1989 è stato erogato l'importo di 17 miliardi relativo all'anno 1989.

**CAP. 8563**

Legge 1.12.1986 n. 879, art. 31 -

**Finanziamento a favore dell'Università di Ancona**

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di f. 35.000.000.000, di cui 3.000.000.000 per il 1987 e 8.000.000.000 per il 1988 per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le quote relative ai successivi esercizi sono state rideterminate dalla legge 24.12.1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) che alla Tabella A ha previsto i seguenti importi:

1989	3.000.000.000
1990	8.000.000.000
1991	8.000.000.000
1992	5.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare e tale realizzazione è già in corso.

Questo Ministero ha erogato al 31.12.1988 la somma di f. 11.000.000.000 e nei primi sei mesi del 1989 la somma di 3.000.000.000 .

## CAP. 8569

Legge 11.3.1988 n. 67 - art. 17 comma 12 -

Finanziamento a favore dell'Università di Venezia

La legge 11.3.1988 n. 67, art. 17, comma 12, ha previsto uno stanziamento di 25 miliardi per interventi di risanamento e restauro conservativo e adattamento di edifici siti nel centro storico destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca ed a quelle di supporto.

La legge 24.12.1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) alla Tabella A ha determinato gli importi da iscrivere in bilancio come segue:

esercizio 1988	5.000.000.000
" 1989	5.000.000.000
" 1990	12.000.000.000
" 1991	3.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare per il complessivo importo di 25.000.000.000.

L'attuazione degli interventi è in corso e nel 1988 il Ministero ha erogato l'importo di 5.000.000.000 .

Considerato lo stato di attuazione del programma, in sede di previsione del bilancio per l'anno 1990 e per il triennio 1990/92, è stata proposta la rimodulazione delle quote da indicare nella tabella A del disegno di legge finanziaria per gli anni 1990-1991 e 1992 nel modo seguente:

1990	4.000.000.000	(-8.000.000.000)
1991	4.000.000.000	(+1.000.000.000)
1992	7.000.000.000	(+7.000.000.000)

**CAP. 8568**

Legge 11.3.1988 n. 67 - Art. 17 comma 43 -

Contributo straordinario a favore dell'Università della Calabria

La legge 11.3.1988 n. 67 (Legge finanziaria 1988), all'articolo 17, comma 43, ha previsto, in favore dell'Università della Calabria, un contributo straordinario di f. 100 miliardi, in ragione di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

La Legge 24.12.1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) alla Tabella A ha rideterminato gli importi da iscrivere in bilancio nel seguente modo:

esercizio 1988	50.000.000.000
" 1989	25.000.000.000
" 1990	25.000.000.000

Al 31.12.1988 è stato erogato l'importo di 50.000.000.000 e nei primi sei mesi del 1989 quello di 25.000.000.000 .

La realizzazione delle opere è in corso.